

N. **2886/13** R.G.- Tribunale

IRREVOCABILE il _____

N. **12125/10** R.G. notizie di reato

• N. _____ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il _____

N. _____ Registro Mod. 2/A/SG
(Spese prenotate a debito)**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**
- RITO COLLEGIALE -**SENTENZA**

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara composto dai Magistrati:

1. Dott. Angelo ZACCAGNINI - Presidente
2. Dott. Rossana VILLANI - Giudice est.
3. Dott. Francesco MARINO - Giudice

alla pubblica udienza del giorno **24 novembre 2015** ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente**SENTENZA**nei confronti di:

1. **VENTURONI Lanfranco** nato il 16.05.1951 a Teramo ivi residente via Cavour nr.4
(domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p.)

LIBERO PRESENTE

- Difensori di fiducia avv. Guglielmo MARCONI e avv. Lino NISII entrambi del foro di Teramo.

2. DI ZIO Rodolfo Valentino nato a Civitella Casanova (PE) il 15.08.1942, residente in Spoltore (PE) via Strada Statale 16 bis Mare 21; domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Villa Raspa di Spoltore (PE) C.da Frascone nr. 21 –

LIBERO gia' ASSENTE

- Difensore di fiducia avv. Giovanni DI BIASE del foro di Pescara.

3. DI ZIO Ferdinando Ettore nato a Civitella Casanova (PE) l' 1.12.1945, residente in Spoltore (PE) via Cavaticchi nr.23 (domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p.)

LIBERO gia' ASSENTE

- Difensori di fiducia avv. Vincenzo DI GIROLAMO e avv. Giovanni DI BIASE entrambi del foro di Pescara.

4. DI STEFANO Fabrizio nato a Casoli (CH) il 12.04.1965, residente a Tollo (CH) via Roma nr. 47; elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia avv. Massimo CIRULLI.

LIBERO gia' ASSENTE

- Difensori di fiducia avv. Massimo CIRULLI e avv. Peppino POLIDORI entrambi del foro di Chieti.

5. CARDARELLA Vittorio nato a Vasto (CH) il 6.06.1936, residente a Roma via Vicolungo, 41; elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. Tommaso NAVARRA.

LIBERO gia' ASSENTE

- Difensore di fiducia avv. Tommaso NAVARRA del foro di Teramo.

6. DECO S.p.A. in persona del legale rappresentante pro- tempore –

LIBERO gia' ASSENTE

- Difensori di fiducia avv. Giuliano MILIA e avv. Dante FANI' entrambi del foro di Pescara.

- IMPUTATI
- (Come da nr. 9 fogli allegati)

- **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

- P.M. in persona del **dott. Gennaro VARONE**;
- nessuno è presente per la parte civile;

Con l'assistenza e difesa dei difensori di seguito elencati:

- **avv. MARCONI**, difensore di fiducia dell'imputato **VENTURONI Lanfranco**;
- **avv. DI BIASE**, difensore di fiducia dell'imputato **DI ZIO Rodolfo Valentino**;
- **avv. DI BIASE e avv. DI GIROLAMO**, difensori di fiducia dell'imputato **DI ZIO Ferdinando Ettore**;
- **avv. NAVARRA**, difensore di fiducia dell'imputato **CARDARELLA Vittorio**;
- **avv. CIRULLI e avv. POLIDORI**, difensori di fiducia dell'imputato **DI STEFANO Fabrizio**;
- **avv. FANI'**, difensore di fiducia della **DECO S.p.A. anche in sostituzione del codifensore avv. MILIA**;

le parti hanno concluso come da verbale.



VENTURONI LANFRANCO, DI ZIO FERDINANDO ETTORE, DI ZIO RODOLFO VALENTINO, CARDARELLA VITTORIO

a) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2, 110, e 314 c.p. 61 n. 2 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il Venturoni in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Team S.p.A. (società a prevalente partecipazione pubblica, per la gestione in regime di privativa dei servizi ambientali municipali del Comune di Teramo) e, dunque, in qualità di pubblico ufficiale con poteri di formazione della volontà dell'ente; Cardarella in qualità di amministratore delegato della Team Ambiente; in unione e concorso (per previo concerto nell'azione costituente il reato) con Di Zio Rodolfo e Di Zio Ferdinando Ettore (questi ultimi agenti, rispettivamente, in qualità di amministratore delegato della Deco S.p.A. e di presidente del consiglio di amministrazione della Deco S.p.A., nonché soci e proprietari della Deco SpA, beneficiaria delle condotte appropriative.); attuavano le plurime condotte di illecita appropriazione di risorse pubblicistiche, meglio descritte come nei punti che seguono, concretanti peculato, tutte funzionali al congegnato e sistematico piano di svuotamento (per successiva acquisizione in capo alla Deco spa), delle utilità patrimoniali appartenenti alla suddetta società pubblica (con lo scopo ultimo di fare ottenere alla predetta impresa privata, senza il ricorso al metodo dell'evidenza pubblica, l'affidamento dell'appalto per costruzione e gestione di un impianto di bioessiccazione dei rifiuti in Teramo (di seguito denominato TMB).

In particolare:

1. il Venturoni deliberava, senza mandato del consiglio di amministrazione (che l'aveva astrattamente delegato alle acquisizioni di partecipazioni, ma congiuntamente all'amministratore delegato), in violazione del divieto di cui all'art. 13 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. in L. 248/2006, modificato dall'art. 1 comma 720 L. 27 dicembre 2006 n. 296) e, comunque, in violazione delle norme sull'evidenza pubblica (artt. 113 D. L.vo 267/2000 e 1 D. L.vo 163/2006), l'acquisto del 60% delle quote della società Tecnogyl S.r.l. (società costituita il 12 luglio 2007 dal Di Zio Rodolfo e Di Zio Ferdinando Ettore, avente capitale conferito interamente dalla Deco SpA, poi trasformata in Team Tecnologie Ambientali srl il 19 luglio 2007), agendo con l'unico scopo di attribuire al soggetto il partnerariato in società pubblica, in favore della quale sarebbe stata, di lì a poco, disposta la voltura dell'autorizzazione a costruire e gestire un impianto di TMB in Teramo; In Pescara il 19 luglio 2007;
2. si appropriava, con il suddetto atto dispositivo, della somma di danaro pari ad euro 30.000 (trentamila) derivata dal patrimonio della Team S.p.A.; somma che veniva versata (tramite assegno emesso dall'amministratore delegato Cardarella, per tale ragione

OW

concorrente nel reato) alla Deco S.p.A., quale prezzo corrispettivo del detto acquisto di quote (al solo ed unico scopo di assegnare alla Deco ed ai suoi soci una posizione di vantaggio in ordine alle futura costruzione e gestione dell'impianto di TMB) con condotta equiparabile ad un comportamento privatistico di spoliazione e conseguente appropriazione di denaro in danno della Team Ambiente S.p.A.; in Pescara il 18 (data di consegna dell'assegno) ed 19 luglio 2007 (data del rogito notarile);

3. instava ed otteneva che l'autorizzazione a costruire e gestire l'impianto di TMB, presentata dalla Team S.p.A., fosse volturata alla Team Tec neo-costituita, così da attribuire tale autorizzazione (di rilevantissimo valore economico) anche al socio privato selezionato senza alcuna procedura di gara; In Teramo il 6 novembre 2007
4. si appropriava del progetto per la costruzione dell'impianto di TMB (già presentato dalla Team Ambiente SpA alla Regione Abruzzo per le autorizzazioni del caso, che venivano volturate alla Team-Tec S.r.l. neo costituita) a detrimento dell'integrità del patrimonio pubblico, ed lo attribuiva, di fatto, alla Deco SpA, dietro pagamento forfetario dei costi di realizzazione per una cifra, pari ad euro 76.073,37 oltre IVA, di gran lunga inferiore al valore economico del progetto medesimo (anche semplicemente tenuto conto del valore ad esso attribuito come detto nel punto che segue), con condotta equiparabile alla sottrazione in fatto della detta utilità; in Teramo il 14 ottobre 2008;
5. consentiva che il deliberato aumento di capitale sociale della Team Tecnologie Ambientali srl venisse eseguito:
 - dalla Deco SpA mediante conferimento del progetto detto al punto 3 per il valore di euro 297.960 (dunque, senza alcun aggravio economico per il privato che l'aveva ottenuto per effetto della condotta illecita di peculato);
 - dalla Team Ambiente SpA mediante conferimento di terreni siti in contrada Terrabianca di Teramo (strumentalmente valutati, all'atto del conferimento per il minor valore di euro 612.000, per evitare l'insorgere, in capo a Deo S.p.A. di obbligazioni di conguaglio) i quali venivano in tal modo (di fatto) messi a disposizione del privato per la costruzione dell'impianto di TMB, con una condotta equiparabile ad una consegna sostanziale e distrattiva del patrimonio immobiliare della Team Ambiente S.p.A.; in Teramo il 24 ottobre 2008.
 - Con l'aggravante di avere agito per la commissione del delitto di abuso d'ufficio descritto nel capo D) che segue.

In Pescara e Teramo nelle date indicate.

VENTURONI LANFRANCO

b) giudicato separatamente

DI ZIO FERDINANDO ETTORE, DI ZIO RODOLFO VALENTINO

c) giudicato separatamente

VENTURONI LANFRANCO, CARDARELLA VITTORIO, DI ZIO FERDINANDO
ETTORE, DI ZIO RODOLFO VALENTINO, (Faggiano Giovanni, Saccomandi Sergio,
Bellamio Paolo, Panzone Ottavio – giudicati separatamente)

d) in ordine al reato p. e p. dall'art. 110, 323 c.p. perché agendo in concorso tra loro ed in violazione delle norme imperative disciplinanti i metodi dell'evidenza pubblica, quindi in violazione della previsione di cui all'art. 113 decreto legislativo 267/00, degli artt. 1 e 32 L. 163/2006 e dell'art. 202 L. 152/2006, ed a completamento dell'iter criminoso descritto nei capi che precedono, il primo in qualità di pubblico ufficiale, nonché presidente della Team Tec S.p.A.; il secondo, in qualità di amministratore delegato della Team Tec S.p.A.; Di Zio Ferdinando Ettore e Di Zio Rodolfo in qualità di, rispettivamente, presidente del consiglio di amministrazione della Deco S.p.A. e di amministratore delegato della Deco S.p.A.; Faggiano Giovanni, in qualità di consigliere Team Tec S.p.A. gli altri in qualità di membri del collegio sindacale della Team Tec S.p.A.; concorrevano nella decisione unanime (frutto di previe intese intervenute, in particolare, tra Venturoni, Faggiano e Di Zio Rodolfo) di attribuire alla Deco SpA, con lo scoperto artificio dell'affidamento 'in house' (nel caso di specie non invocabile in assenza della condizione della totale partecipazione pubblica al capitale dell'ente ed in difetto dell'indice di previsione del cosiddetto controllo analogo), artificiosamente applicando l'articolo 7 dello statuto societario (sulle prestazioni particolari del socio), l'appalto per la realizzazione e gestione dell'impianto di TMB alla Deco S.p.A.; così intenzionalmente procurando alla Deco S.p.A. ed a Di Zio Ferdinando Ettore e Di Zio Rodolfo un ingiusto profitto patrimoniale, corrispondente alla previsione degli utili derivati da tale contratto ad oggetto pubblico. In Teramo il 16 marzo 2009.

VENTURONI LANFRANCO, DI ZIO RODOLFO VALENTINO, (Franceschini Luca –
giudicato separatamente)

d bis) reato p. e p. dagli artt. 110 e 353 comma 2 c.p. perché, in unione e concorso tra loro, facevano precedere l'assegnazione descritta al capo che precede da una simulata ricerca di mercato del prezzo migliore; simulata perché la richiesta di offerta, che Venturoni Lanfranco trasmetteva alla Proger S.r.l. per un preventivo, veniva (per previo accordo tra i tre detti autori) discussa tra Di Zio Rodolfo e Franceschini Luca (consulente della Proger S.r.l. predetta), che sostituiva il documento contenente l'offerta originale e veridica (sottoscritta dall'ing. Mario Lombardi, in rappresentanza della Proger S.r.l. per la cifra di euro 1.684.521) con documento in cui, previa contraffazione della sottoscrizione dell'ing. Mario Lombardi, veniva indicata la cifra concordata di euro 1.757.400; così che quest'ultima offerta risultasse meno conveniente di quella presentata dalla Deco S.p.A.; in tal modo turbando il processo di selezione pubblica avviato. Con l'aggravante di avere il Venturoni (che sceglieva la Proger su indicazione del Di Zio, proprio allo scopo di consentire la descritta fraudolenta manovra) agito con abuso della sua su descritta qualità di pubblico ufficiale, garante dell'imparzialità della selezione. In Teramo il 16 marzo 2009

VENTURONI LANFRANCO, DI ZIO FERDINANDO ETTORRE, DI ZIO RODOLFO
VALENTINO

e) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 322 comma 4 c.p. perché:

1. il Venturoni in unione e concorso con Di Zio Ferdinando Ettore e Di Zio Rodolfo, con i quali concertava l'azione delittuosa (la quale doveva portare al compimento del complesso piano criminale politico finanziario che, concepito dagli indagati, si evolveva, a partire dalle vicende descritte nel capo A, come segue); avendo rappresentato, per tramite di Di Zio Rodolfo, al Vercesi Antonio (tecnico e uomo di peculiare riferimento di Sparacino Michele, Amministratore Delegato della Ecodeco S.r.l. di Milano, al quale quest'ultimo riferiva) che qualora la suddetta Ecodeco S.r.l. avesse deliberato e concesso alla Deco SpA il proprio 'know-how' esclusivo, necessario alla costruzione dell'impianto di TMB di cui al capo D) (concessione dalla quale i predetti prevedevano di conseguire un risparmio di spesa, nella realizzazione della commessa descritta al capo D, valutata alcuni milioni di euro), la Ecodeco S.r.l. sarebbe stata poi 'ammessa' a partecipare all'affare, consistito nella realizzazione della costruzione e gestione in Abruzzo di un impianto per l'incenerimento dei rifiuti (progetto lucrosissimo e già preconstituito in tutte le sue fasi attuative, sia quella dell'attribuzione alla Deco dell'appalto, sia quella afferente alle iniziative amministrative-normative e di adeguamento del piano regionale dei rifiuti vigente, nonché di effettiva allocazione dell'impianto sul territorio regionale);
2. facendosi il Venturoni espressamente garante, in virtù dei poteri e delle relazioni connesse alla sua carica di Consigliere Regionale e Membro della Giunta della Regione Abruzzo con delega alla Sanità, dell'affidamento diretto dell'appalto per l'inceneritore (in modo concertato e senza il necessario espletamento di alcuna gara o metodo concorsuale) ad una società cui avrebbero partecipato tanto i Di Zio, quanto la Ecodeco S.r.l. (individuata nella consortile Abruzzo Energia);
3. sollecitava allo Sparacino la promessa ed il conferimento delle utilità sopra descritte, in contropartita dei pure sopra descritti atti contrari ai doveri di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In Pescara l'8 luglio 2009 ed in date antecedenti ed immediatamente successive

DI STEFANO FABRIZIO (Di Zio Rodolfo Valentino, Di Zio Ferdinando Ettore – giudicati separatamente)

f) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 319-321 c.p., perché Fabrizio Di Stefano, senatore della Repubblica, da una parte; e Di Zio Rodolfo, amministratore della <<Ecologica Sangro S.p.A.>> e della <<Deco S.p.A.>>, in unione e concorso con Di Zio Ferdinando Ettore (comproprietario dell'azienda), dall'altra; premesso

- che il <<Consorzio Comprensoriale di Lanciano>>, di proprietà dei comuni della provincia di Chieti, del quale era presidente Riccardo La Morgia, esercitava il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani tramite la concessionaria <<Consorzio Servizi Ecologici del Frentano>>, che lo delegava alla consorziata <<Ecologica Sangro S.p.A.>> (partecipata al 95% dalla <<Deco S.p.A.>>), della quale era amministratore Di Zio Rodolfo (allo stesso tempo amministratore delegato della Deco S.p.A.);

- che Riccardo La Morgia, nella detta qualità, aveva avviato: a) un'azione per indurre una revisione delle tariffe di smaltimento dei rifiuti in senso più favorevole ai comuni ed alla popolazione; b) un'azione per la realizzazione di un impianto di bio-compostaggio dei rifiuti, che avrebbe comportato antieconomica concorrenza per il Di Zio, gestore (attraverso le sue società) di un impianto dello stesso tipo in Casoni (CH) -in particolare, inserendo tali temi all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 22 settembre 2009; c) l'opposizione a che l'ampliamento della discarica di Cerratina fosse affidato alla Ecologica Sangro S.r.l. senza gara;
- che, pertanto, Di Zio Rodolfo e Di Zio Ferdinando Ettore avevano interesse a sostituire il La Morgia con persona disposta a fare i propri interessi, anziché quelli della collettività;
- che Di Zio Rodolfo e Di Zio Ferdinando Ettore erano, altresì, interessati ad ottenere la modificazione della Legge regionale 45/2007, la quale, ponendo quale condizioni per la costruzione di un inceneritore in Abruzzo il raggiungimento della soglia di almeno il 40% di raccolta differenziata, rendeva impossibile la realizzazione del piano delittuoso di cui al capo e);
- che Di Zio Rodolfo e Di Zio Ferdinando Ettore erano interessati ad ottenere l'affidamento diretto dell'appalto di cui al capo e) in violazione dei principi dell'evidenza pubblica e, più in generale, a perpetuare le concessioni concernenti lo smaltimento dei RSU in Abruzzo senza gara pubblica;

attuavano il seguente scambio corruttivo:

Di Zio Rodolfo e Di Zio Ferdinando Ettore

- versavano (tramite Di Zio Rodolfo, materialmente) all'On. Di Stefano una somma di denaro contante, di importo non accertato e non dichiarato; in Pescara, il 16 febbraio 2009
- versavano, tramite la Deco S.p.A., su espressa richiesta rivolta dall'On. Fabrizio Di Stefano a Di Zio Rodolfo, 10.000,00 euro in favore del candidato a sindaco per Pescara Luigi Albore Mascia (terzo estraneo all'accordo corruttivo, legato all'On. Di Stefano da comunanza di appartenenza a gruppo politico), senza neppure una espressa richiesta del candidato medesimo; in Pescara, promessa del 26 maggio 2009, versamento conclusivo del 24 giugno 2009, data del bonifico disposto in base alle indicazioni ricevute;
- versavano, su espressa richiesta rivolta a Di Zio Rodolfo dall'On. Fabrizio Di Stefano, 20.000,00 euro (10.000,00 euro con bonifico addebitato alla società Deco S.p.A. e euro 10.000,00 euro con bonifico addebitato alla Ecologica Sangro S.p.A., ed accreditati in Napoli, rispettivamente, il 29 maggio ed il 3 giugno 2009) al candidato al parlamento Europeo Crescenzo Rivellini, che ne girava 5.000,00 al Di Stefano con proprio assegno, che quest'ultimo negoziava in Chieti il 4 giugno 2009; promessa del 25 maggio 2009 in Pescara, versamenti conclusivi In Lanciano e Pescara del 26 e 28 maggio 2009, in base alle indicazioni ricevute;
- concedevano al movimento politico PDL (Di Zio Ferdinando Ettore agendo in qualità di amministratore della <<Area sas>>), a richiesta dell'On. Fabrizio Di Stefano, la proroga della locazione (fermando l'azione di sfratto per finita locazione, già avviata) di un appartamento in Piazza della Rinascita in Pescara, sul quale avevano già stipulato nuovo contratto di affitto per un prezzo annuo superiore, rispetto a quello concordato con PDL, di circa 23.000,00 euro (con corrispondente rinuncia a tale profitto) e rinunziavano

tacitamente alla integrale riscossione del canone annuo (nel corso dell'anno 2009 PDL versava ad Area sas soltanto 7.544,48 euro a fronte del 13.600,0 dovuti; soltanto in data 19.2.2010 era eseguito ulteriore versamento di euro 5.038,01, non esaustivo); in Pescara, nel settembre 2009;

- versavano a Sospiri Lorenzo, su indicazione di Di Stefano Fabrizio, euro 10.000,00, quale finanziamento per le elezioni regionali del dicembre 2008, ripromettendosi aiuto a conservare la posizione di partner privato della partecipata comunale Ecoemme S.p.A., non più conforme alla normativa sull'evidenza pubblica; in Spoltore il 28 ottobre 2008, data del bonifico (accreditato in Pescara) in base alle indicazioni ricevute
- promettevano al predetto parlamentare (che, in tal modo, consolidava la propria posizione di potere e prestigio personale nell'ambito del partito) futuro aiuto economico ed elettorale, da specificarsi volta per volta (come è accaduto per i candidati Sospiri Lorenzo, Albore Mascia e Rivellini), per sé ed i candidati a lui legati; in Spoltore, Pescara, tra l'ottobre 2008 e nel maggio 2009;

L'On. Fabrizio Di Stefano

- (prometteva di usare ed) usava la sua influenza di parlamentare, così agendo per il perseguimento di uno scopo illecito, per indurre (e di fatto inducendo) l'assessore all'Ambiente della regione Abruzzo Daniela Stati (che dichiaratamente agiva in ottemperanza ad un ordine ricevuto e per soddisfare <<un capriccio>>), a proporre e sostenere l'illegittimo commissariamento del detto <<Consorzio Comprensoriale di Lanciano>> (commissariamento per il quale mancava, con tutta evidenza, ogni condizione; per essere stata convocata l'assemblea per il rinnovo delle cariche statutarie il 22 settembre 2009), così da esautorare il La Morgia ed impedirgli la discussione dei punti all'ordine del giorno sulla tariffa e sull'impianto di bio-compostaggio, ovvero fare in modo che quella discussione avvenisse (come di fatto accadeva, nella riunione convocata il 1° ottobre 2009 dal sindaco di Lanciano su parere dell'avvocatura regionale, imposto dall'On. Di Stefano) con un presidente sfiduciato; atto evidentemente contrario ai doveri di ufficio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto ispirato esclusivamente dalla volontà di esaudire i 'desiderata' del privato finanziatore a proprio illecito profitto e di esautorare un amministratore scomodo;
- quindi, promuoveva le condizioni (esercitando pressioni sull'avvocatura regionale, che gli rilasciava parere di comodo) perché fosse possibile la convocazione dell'assemblea da parte di socio di minoranza, con un ordine del giorno opportunamente modificato nell'interesse dei Di Zio;
- si impegnava ad esercitare, ed esercitava, opportune pressioni sull'assessore all'ambiente della regione Abruzzo Daniela Stati, ponendo Rodolfo Di Zio in rapporto privilegiato con il detto assessore, per la modifica della legge 45/2007 (modifica avviata con la delibera 2 novembre 2009), affinché si dessero le condizioni normative per realizzare un inceneritore di rifiuti in Abruzzo; condizioni normative che 'On. Di Stefano sapeva essere attese dai Di Zio, poiché era stato loro promesso l'affidamento senza gara pubblica dell'appalto per la costruzione e gestione dell'inceneritore medesimo;
- prometteva l'uso strumentale dei propri poteri e della propria funzione affinché i Di Zio potessero conservare monopolio nella gestione degli RSU in Abruzzo, senza esperimento di gara pubblica.



VENTURONI LANFRANCO, (Tancredi Paolo – giudicato separatamente)

g) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 319-321 c.p. perché Venturoni Lanfranco nella qualità di presidente della Team Ambiente S.p.A. di cui al capo a) e, dal dicembre 2008, anche di consigliere ed assessore della regione Abruzzo; agendo anche in unione e concorso in particolare, in occasione della ricezione del finanziamento elettorale detto al punto n. 2 che segue) con l'On. Paolo Tancredi (senatore della Repubblica); Di Zio Rodolfo, Di Zio Ferdinando Ettore, nelle loro su esposte qualità ed imputazioni di interesse, attuavano il seguente scambio corruttivo:

Di Zio Rodolfo E Di Zio Ferdinando Ettore

- 1) promettevano Lanfranco Venturoni ed all'On. Paolo Tancredi finanziamenti (finanziamenti da individuarsi negli importi e nei destinatari di volta in volta stabiliti, a seconda dell'occasione e del bisogno, così come detto sub 2) in denaro e risorse economiche allo schieramento politico (PDL) cui appartenevano il Venturoni e l'On. Tancredi, i quali consolidavano, in tal modo, la propria posizione di potere e prestigio personale all'interno del partito; in luogo non individuato, nel novembre 2008 e nel maggio 2009
 - 2) corrispondevano, su richiesta di Lanfranco Venturoni e dell'On. Paolo Tancredi, il contributo elettorale di euro 20.000,00 (che la società Deco S.p.A. erogava sul conto corrente Monte dei Paschi di Siena Ag. 84 – Roma, secondo le indicazioni ricevute); finanziamento che aveva quale espressa (ma non dichiarata) causale la promessa di attribuzione di un appalto senza gara (per la costruzione dell'inceneritore di cui al capo e); in Pescara il 28 maggio 2009 data del bonifico;
 - 3) promettevano a Lanfranco Venturoni una quota dei profitti dell'affare concernente l'affidamento diretto e senza gara per la costruzione e gestione di un inceneritore in Abruzzo; in Pescara, nel novembre 2008 e nei primi mesi del 2009;
 - 4) versavano, tramite Di Zio Rodolfo, in più occasioni, a Venturoni Lanfranco denaro contante per importi non accertati; in luogo non accertato, tra il gennaio 2007 ed il dicembre 2008;
 - 5) corrispondevano a Venturoni Lanfranco l'utilità consistente nella possibilità di ottenere assunzioni lavorative, per sé o per esponenti del medesimo partito; promessa specificatasi nell'assunzione di Di Pasquale Antonio; in Pescara il 7 ottobre 2008 e nell'aprile 2009 (proroga dell'assunzione)
- Venturoni Lanfranco, in corrispettivo delle utilità ricevute,
- compiva gli atti contrari ai doveri di ufficio descritti nei capi che precedono da a) ad e);
 - prometteva il suo voto di consigliere regionale e la spendita della sua influenza di assessore regionale per pilotare l'aggiudicazione dell'appalto in questione al gruppo Di Zio.
 - intratteneva, a tal fine, una serie di incontri con esponenti della Ecodeco S.r.l.; promuoveva incontri tra Di Zio Rodolfo e l'On. Paolo Tancredi in almeno due occasioni (il giorno in cui l'assessore Stati avviava il progetto di modifica della legge regionale ed immediatamente prima della decisiva deliberazione di indirizzo 2 novembre 2009), affinché

l'On. Tancredi assumesse su di sé l'impegno all'attribuzione a Di Zio, senza gara, dell'appalto per la costruzione dell'inceneritore;

- intratteneva relazioni con l'On. Filippo Piccone, a sua volta interessato alla costruzione di un inceneritore, affinché tale parlamentare, con la sua azione, non intralciasse il progetto delittuoso che lo legava ai Di Zio;

- esercitava una indebita azione di pressione, con abuso della qualità e dei poteri di assessore alla sanità e di consigliere della regione Abruzzo, affinché potessero determinarsi le condizioni normative (con la indotta modificazione della legge regionale 45/2007) per la costruzione in Abruzzo di un inceneritore (vicenda nella quale veniva coinvolto il senatore Di Stefano, come sopra descritto, per il suo riconosciuto ascendente politico sull'assessore all'ambiente Daniela Stati);

- prometteva di agire, con abuso della qualità e dei poteri di assessore alla sanità e di consigliere della regione Abruzzo, affinché l'appalto per la costruzione e gestione potesse essere affidato ad impresa del gruppo di Di Zio Rodolfo in modo predeterminato e senza gara, coinvolgendo in tale vicenda il senatore Paolo Tancredi, affinché, con spendita del suo ruolo di parlamentare abruzzese, egli garantisse verso la EcoDeco SpA tale assegnazione, avviando il predetto senatore ad incontri personali con l'amministratore delegato di Ecodeco S.r.l.; ed affinché imponesse le soluzioni volute presso i membri del consiglio regionale);

Paolo Tancredi, in corrispettivo delle utilità ricevute,

- prometteva la spendita della sua influenza di parlamentare per pilotare l'aggiudicazione dell'appalto in questione al gruppo Di Zio; incontrava, a tal fine, tra Di Zio Rodolfo in almeno due occasioni (il 24 agosto 2009, giorno in cui l'assessore Stati avviava il progetto di modifica della legge regionale ed il 26 ottobre 2009, immediatamente prima della decisiva deliberazione di indirizzo 2 novembre 2009);

- acconsentiva a farsi garante verso la Ecodeco S.r.l. di tale aggiudicazione, al fine di promuovere il partenariato tra Di Di Zio ed Ecodeco, funzionale alla costruzione dell'inceneritore, partenariato cui Di Zio era fortemente interessato;

- intratteneva incontro con l'On. Filippo Piccone, a sua volta interessato alla costruzione di un inceneritore, affinché tale parlamentare, con la sua azione, non intralciasse il progetto delittuoso che lo legava ai Di Zio;

- esercitava una indebita azione di pressione, con abuso della qualità e dei poteri di parlamentare, affinché potessero determinarsi le condizioni normative (con la indotta modificazione della legge regionale 45/2007) per la costruzione in Abruzzo di un inceneritore (vicenda nella quale veniva coinvolto, come sopra descritto, anche il senatore Di Stefano, per il suo riconosciuto ascendente politico sull'assessore all'ambiente Daniela Stati). Nei luoghi e nelle date indicati

contestazioni conseguenti alla responsabilità delle persone giuridiche per fatti costituenti reato

DECO S.P.A.

h) violazione degli artt. 5, 6, 25 D. L.vo 231 dell'8 giugno 2001 e succ. modif., per avere la società ottenuto indebito vantaggio dalla commissione dei reati di corruzione contestati nei capi f) e g), grazie alle quali la Deco manteneva una posizione di monopolio nella gestione dei rifiuti

in Abruzzo; ovvero garantiva le condizioni affinché tale monopolio potesse perpetuarsi anche in futuro (acquisendo promessa di attribuzione di appalti pubblici senza gara) ed evitava che si avviasse processo per la revisione delle tariffe o che si avesse concorrenza di impianti di smaltimento gestiti da terzi; reati commessi da persona (Di Zio Rodolfo) avente compiti di rappresentanza della società, in mancanza dell'adozione di modelli di organizzazione e vigilanza idonei a prevenire reati della specie di quello per cui si procede. In Spoltore per il 28 ottobre 2008 (per il versamento di euro 10.000 a Sospiri), in Pescara il 28 maggio 2009 (per il versamento di euro 10.000,00 a Rivellini), in Pescara il 28 maggio 2009 (per il versamento di euro 20.000,00 al PDL nazionale); in Pescara il 24 giugno 2009 (per il versamento ad Albore Mascia)



MOTIVAZIONE

All'esito della complessa istruttoria che ha impegnato il Tribunale Penale Collegiale nella trattazione del procedimento (28816/13 RG a cui è riunito il n 513/14 RG), appare opportuno trattare distintamente ciascun capo d' imputazione.

Capo A)

La fattispecie, consta secondo l'accusa, di cinque punti, dettagliatamente descritti nel capo d'imputazione , ipotizzandosi in sostanza **plurime condotte di illecita appropriazione di risorse pubblicistiche, convergenti in una complessiva condotta distrattiva ascritta agli imputati, ai quali sarebbe imputabile un articolato meccanismo volto allo svuotamento di risorse della società a capitale misto TEAM Teramo Ambiente ed a vantaggio di società privata, Deco Spa, facente capo ai Di Zio, finalizzato allo scopo di avocare a quest'ultima l'affidamento dell'appalto per la costruzione e gestione di impianto di bioessiccazione.**

Occorre a questo punto prima di esaminare i fatti sussunti nella contestazione, premettere alcuni cenni sulla figura del reato di che trattasi.

In breve si rammenta che il peculato è un delitto che si configura quando "*il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria*" sostanziandosi dunque **nell'appropriazione illecita di denaro pubblico**. Trattasi pacificamente di reato proprio in quanto il peculato trovante spazio negli artt. 314 e 316 cp, secondo la più aggiornata formulazione richiede, quale soggetto attivo, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di un pubblico servizio, la cui nozione è fornita nei successivi artt. 357 e 358 c.p. Va rammentato che nel tempo, assorbendo i rilievi maturati in giurisprudenza e le istanze di

1 

ammodernamento della materia, la disciplina del peculato ha subito rilevanti modifiche rispetto all'originaria formulazione, ad opera innanzitutto della l. n. 86/1990 ("*Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*") che, in particolare, ha: eliminato la modalità distrattiva della realizzazione della condotta, rendendo punibile solo l'appropriazione del denaro o di altre cose mobili altrui; abrogato l'art. 315 c.p. con il conseguenziale assorbimento della "*malversazione a danno di privati*" nella sfera di rilevanza di cui all'art. 314 c.p., nonché normato autonomamente il "peculato d'uso". Successivamente, la disciplina del delitto di peculato è stata modificata dalla l. n. 97/2001 e dall'art. 1 della l. n. 190/2012 che ha elevato la pena edittale da quattro a dieci anni (originariamente, la pena minima era di tre anni).

Ebbene, nella specie, i comportamenti descritti nel capo a) non sono in alcun modo sovrapponibili all'indicato paradigma normativo, in quanto i fatti richiamati nei punti evidenziati dal PM risultano estranei all'apprensione di 'denaro di un ente pubblico' da parte del 'pubblico ufficiale'; sempre laddove si voglia dare per certa la natura pubblica della TEAM e di pubblico ufficiale del Venturoni, problema quest'ultimo che si affronterà più innanzi.

E'assorbente rilevare che non coincide con quello che tipizza l'oggetto di apprensione del reato di peculato, né l'acquisto di quote né l'eventuale illecito affidamento di progetto, né beni immobili. Lo stesso è a dirsi per gli svariati aspetti di segnalata illiceità descritti nei vari punti in cui si compendia l'imputazione di peculato.

Eguale si impone l'esame dei fatti compendati nel capo d'imputazione, anche per la esigenza-tenuto conto dei poteri di qualificazione giuridica degli stessi spettante al giudicante ('da mihi factum, dabo tibi ius')-di verificare l'eventuale configurabilità del diverso reato dell'abuso in atti d'ufficio (salva anche la verifica della qualità di pubblico ufficiale presupposta dall'imputazione).

Ora vi è da dire che la ricostruzione della vicenda fattuale che è alla base della contestazione sub a) risulta agevole alla stregua della istruttoria orale, qual integrata dalle risultanze documentale.

L'accusa, attraverso in particolare il resoconto dell'Ispettore Pavone, ma anche degli altri testi del Pm, ricostruisce il ruolo della Deco (interagendo con la Team) dell'ambito della vicenda del bioessiccatore, evidenziando come questa assumeva nel tempo aspetti sempre più sospetti.

L'Ispettore ha spiegato come le indagini ebbero inizio quando già la TeAm aveva ottenuto l'autorizzazione per la costruzione del progetto di bioessiccazione e come dalle stesse emergeva (ved in particolare il rinvenimento di email) un sostanziale coinvolgimento della società Deco nel medesimo progetto senza che il cointeressamento di questa, espresso anche per il tramite della società Entzorga, fosse giustificato da un formale incarico o ragioni di carattere 'ufficiale'; cointeressamento espresso in particolare dalla cooperazione tra gli ingegneri Polisini e Sabatini.

Inoltre emergeva l'anomalia, oltre che di questo coinvolgimento della Deco, anche dello stesso abbandono del 'progetto di scissione' attraverso il quale in un primo momento la Team Teramo Ambiente si era orientata per affrontare il tema della bioessiccazione.

Prima di esaminare la significatività di queste 'anomalie' sul piano delle contestazioni dell'accusa è opportuno richiamare la vicenda nei punti fondamentali del suo sviluppo dal punto di vista fattuale, sviluppo indicato esso stesso come del tutto anomalo nella ricostruzione dell'accusa.

Ed allora, va rammentato che (la ricostruzione trova fondamento nella documentazione in atti ed è stata comunque oggetto di compiuto riepilogo da parte sia dei testi della Pg che da parte del Consulente del Pm dott DI Iorio):

il 2/10/06 la Team Teramo Ambiente chiedeva l'autorizzazione regionale per il progetto dei bioessiccazione con produzione CDR;

il 12 luglio 2007 nasceva la Tecnogyl con capitale di 30.000 euro versato da parte dei Di Zio;



Il 19 luglio 2007 (Di Zio Rodolfo è amministratore unico della Tecnogyl srl) con verbale di assemblea straordinaria viene cambiata la denominazione di Tecnogyl in Team Tec srl;

sempre il 19 luglio 2007 la Team Spa acquisisce il 60% delle quote della società neocostituita versando alla Deco 30.000 euro;

Il successivo 20 luglio, nell'ambito della Conferenza di Servizi il Venturoni preannunciava che la gestione dell'impianto di bioessiccazione sarebbe stata data ad una società partecipata da tutti gli enti territoriali asserviti all'impianto;

il 4 settembre il Cda Team Ambiente spa prendeva atto della costituzione di Tem Tec srl e dava incarico al Cardarella ed al Faggiano per curare gli aspetti relativi ad eventuali modifiche statutarie ed altro; era deliberato l'acquisto di terreno in contrada Terrabianca per l'importo di 1.100.000 euro

il 17 ottobre il Cda Team Ambiente dava mandato al Venturoni per l'acquisto del terreno

Il 24 ottobre 2007 il Venturoni chiedeva alla Regione che in base a quanto stabilito nella conferenza di servizi l'autorizzazione in corso di approvazione fosse rilasciata a Team Tec;

il due novembre 2007 il Venturoni- come Presidente di Team Teramo Ambiente-acquistava 16 ettari di terreni (nb preliminare in data 20/1/06)

il 6/11/2007 il Venturoni in rappresentanza della TeAm chiedeva che il provvedimento di autorizzazione fosse rilasciato a Team Tec

Il 15/12/2007 il Consiglio di Team tec approvava l'aumento di capitale sociale

Il 19/12/2007 la Team Tec srl si trasformava in spa aumentando il capitale sociale da 50.000 a 150.000 euro

4 

Il 7/3/2008 Team Tec ribadiva alla Regione a chi va rilasciata l'autorizzazione con la precisazione dell'avvenuta trasformazione da Srl in Spa

Il 27 marzo 2008 la Regione Abruzzo rilasciava le autorizzazioni per l'impianto di bioessiccazione in capo a Team Tec su tre delle particelle di terreno oggetto dell'acquisto di cui sopra (part. n 24 34 51 fg 78).

Nel Cda del 12/5/2008 il Venturoni rappresentava l'opportunità di procedere ad un aumento del capitale della Team Tec mediante conferimenti dei soci

IL 24 ottobre 2008 il cda di Team Teramo Ambiente deliberava il conferimento dei terreni facenti parte di quelli acquistati da Team spa preannunciando il conferimento da parte del socio privato Deco Spa del progetto del costruendo impianto del TMB già approvato dalla regione con il rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale

Nello stesso giorno l'assemblea straordinaria di Team Tec Spa deliberava un aumento del capitale sociale fino ad euro 2.000.000,00 mediante conferimenti in natura: Team Ambiente conferiva i terreni suddetti e precedentemente acquistati; la Deco conferiva il progetto della Team Ambiente Spa, impegnandosi per il residuo a versare a conguaglio euro 442.000 a richiesta dell'organo amministrativo (Vi è da precisare che il precedente 18 ottobre era depositata perizia giurata determinante in euro 612.000 il valore di mercato dei terreni oggetto di conferimento e che il 14 ottobre era ripassata scrittura privata tra Team Ambiente Spa –rappresentata dal Venturoni e Deco spa rappresentata da Di Zio Ferdinando Ettore in cui si conveniva che il valore del progetto completo, preliminare e definitivo era riconosciuto di esclusiva proprietà Deco e che per 'le spese sostenute' da Team Ambiente Spa, e Deco Spa versasse un corrispettivo di euro 76.073,37 oltre iva.

Il 16 marzo 2009 la Team Tec Spa facendo riferimento all'art 7 dello Statuto deliberava di affidare l'incarico di tutta la fase di progettazione alla Deco in qualità di socio (come prestazioni accessorie del socio)

Nell'ambito di queste vicende la pubblica accusa ricostruisce e ravvisa comportamenti illeciti e sospetti anche relativamente alle fasi del cd. progetto di scissione: infatti l'originario piano di scissione ideato per filiare una struttura senza nuovi impegni finanziari per i soci con previsione di secondo socio privato (oltre SliA) viene abbandonato nel tempo dalla Team Teramo Ambiente .

In sostanza, il progetto di scissione trattato nella seduta del cda del 7/3/2007, veniva di fatto abbandonato tanto che il previsto cda del 30/3/2007 non si teneva, ed a partire dal cda del 12 aprile non se ne faceva più menzione. Ed anzi, dopo che il Sindaco di Teramo (Chiodi) ed il Consiglio Comunale di Teramo in data 19 aprile esaminavano il progetto di scissione, lo stesso Chiodi nella successiva seduta del cda (a cui partecipava come consigliere) in data 8 maggio rilevava la mancanza di fondi quale circostanza ostativa al progetto di scissione, e nel successivo cda del 30 giugno 2007, in sede di ulteriore Cda della Team il Venturoni parlava esplicitamente della necessità di dare nuove forme societarie al progetto.

In sostanza, secondo la ricostruzione accusatoria, l'abbandono del progetto di scissione costituirebbe un riscontro del piano criminoso che si andava via via profilando ed attuando nella vicenda del bioessiccatore.

Ora vi è da dire, per quanto riguarda i rilevati aspetti di illiceità, partendo proprio dal progetto di scissione, che alla luce delle risultanze istruttorie, la costruzione accusatoria non è del tutto condivisibile.

Infatti, il teste Chiodi, Sindaco del Comune di Teramo all'epoca dei fatti, sentito come teste(udienza del 20 aprile 2015), dopo aver parlato del fatto che la realizzazione del bioessiccatore

rispondeva ad una previsione di piano, che non doveva essere realizzato in regime di privata, riferisce: *...La Team ...società partecipata dal Comune...ritenne di trovare la convenienza in termini societari...il Comune...che poi ne sosteneva i costi attraverso la tariffa ..si pensò a un progetto di scissione perchénon avrebbe dovuto sopportare degli esborsi, trattandosi di un procedimento di scissione che faceva sì che il capitale originario della Team maggiorato delle riserve accumulate costituissero per quota parte, quota capitale sociale della società scissa(dirà più avanti l'attività di bioessiccazione, appunto perché non destinataria di privative o di vantaggi da un punto di vista pubblico, era comunque un'attività a rischio economico ...se uno calibrava ...per la lavorazione di un volume elevato di rifiuti e se poi questi rifiuti non fossero arrivati il conto economico sarebbe andato in perdita.Allora questa operazione di scissione era per mantenere comunque indenne la Te.Am..) due furono le ragioni per cui il processo di scissione non fu portato avanti, una fu la sopravvenuta notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di un debito erariale per circa 3 milioni di euro che intervenne nelle more...questa mazzata...negli anni antecedenti la mia carica, la Te.am si era avvalsa di una norma agevolatrice . Questo aveva determinato degli utili netti maggiori...si creò questo rischio finanziario enorme per la Te.Am...con una operazione di scissione che avrebbe comportato la riduzione del capitale della Te.Am...parte...attribuita alla società scissa ...Secondo aspetto...la società SliA, all'epoca il soggetto ...di riferimento era il dott. Gavioli mi comunicò che la SliA non aveva più interesse a che si fosse portato avanti il progetto di scissione ...'noi non abbiamo più interesse...a finanziare...l'operazione' ...era un'operazione da 14 milioni di euro la realizzazione del bioessiccatore, quindi c'era bisogno o di garanzie affinché un prestito fosse ottenuto... o di capitale sociale ...c'è un verbale nel quale io feci presente che non c'erano più le condizioni finanziarie per portare avanti l'operazione...*

Sulla scissione sono stati in particolare sentiti anche i teste Quarta e Crocetti.

Il primo, membro del Consiglio di Amministrazione della Te.Am.confirma in sostanza quelle che furono le ragioni di carattere economico che indussero in un primo momento la Te.Am ad un

progetto di scissione con riferimento ai vantaggi che la società avrebbe potuto conseguire; il progetto sarebbe sfumato di lì a pochi mesi, venendo prospettato che la TeAm aveva difficoltà per cui la stessa non appariva in grado di realizzare il progetto e che il progetto era stato a quel punto realizzato dal gruppo Di Zio.

Sulla scissione si sofferma anche il Crocetti (ud 20 gennaio 2105), il quale ha diversamente evidenziato la posizione assunta dal medesimo quale membro del consiglio di amministrazione di Team Teramo Ambiente, di decisa contrarietà al progetto di scissione che a suo parere, avrebbe portato ad un indebolimento dell'azienda.

Passando ad un inquadramento più generale della vicenda, vi è da dire che il quadro accusatorio si fonda sul ruolo del Di Zio (Rodolfo)nel panorama della gestione dei rifiuti nel territorio della Regione.

Riferisce l'Ispettore Pavoni:

Il Di Zio Rodolfo attraverso le sue società, le miriadi di società che gestiva aveva il monopolio sulla filiera e sullo smaltimento dei rifiuti. Il Di Zio Rodolfo ovvero la Deco rappresentata, quindi era la Deco che inserita per se stessa e per il tramite di altre società dove la Deco partecipava quindi gestiva questa attività su tutto il territorio abruzzese. Faccio riferimento particolare a che in quel periodo la Deco gestiva il Gruppo Deco, peraltro è una controllata di una Holding familiare la Rem S.p.a. che è gestita sempre dal nucleo familiare dei Di Zio, percentuale di Di Zio Rodolfo, Di Zio Ferdinando e Di Zioe le altre quote residuali sono in capo alle mogli. Il Di Zio all'epoca gestiva, aveva il controllo delle principali discariche qui in Abruzzo, all'epoca erano quattroquindi Cerratina attraverso la Ecologica Sangro, sempre una partecipata Deco che è la più grande discarica d'Abruzzo, all'epoca c'era anche Collecese, tuttora, però oggi è chiuso, gestita questa dalla Deco, gestiva la discarica di Teramo attraverso la società, per il tramite della società

Sogge S.p.a. e infine direttamente la discarica di Casoni, Notaresco, chiedo scusa Avvocato, Notaresco....

Il Pavone oltre a precisare il dominio del gruppo Di Zio sulle quattro discariche abruzzesi di Collecese, Cerratina, Casoni e Notaresco, ha anche chiarito che il Venturoni era all'epoca dei fatti Presidente della Team (ciò dal 2005) e che sarebbe stato nominato consigliere regionale nelle elezioni tenutesi a dicembre 2008.

Il teste d'accusa è stato sentito anche sulla natura e la composizione della Team.

P.M.:Qual è e qual era l'oggetto di questa società, di che cosa si occupava? Teste: *L'oggetto era quello di gestire tutti i servizi municipali del Comune di Teramo, tra cui c'era e rientrava tra queste fasi anche quello della gestione dei servizi, la gestione che ha, afferiva all'attività dello smaltimento, del raccolto e smaltimento dei rifiuti in tutte le sue fasi, quindi anche... costituita attraverso il Comune di Teramo nella misura 48,5 per cento e poi un'altra società Le MontagneTeramane Ambiente S.p.a. Ex Corsu che è del 2 per cento, l'amministrazione provinciale di Teramo dello 0,5 per cento ed una società privata che era all'epoca la Slia che poi si è trasformata in Enertec ..*

Vi è da dire che sia il Pavone che l'Ispettore Nonni ripercorrono altresì le vicende relative al progetto della bioessiccazione. Ta l'altro il teste Nonni durante il controesame (ud 22/4/2014) ha precisato che il Di Zio risultava già autorizzato -da consiliaura precedente- a realizzare un bioessiccatore in contrada Casoni di Chieti; e che anche in questo caso non vi era stata l'indizione di gara. Inutile risulta ripercorrere le tappe fattuali già riferite nella ricostruzione storica delle vicende inerenti il primo capo d'imputazione.

Ebbene, la verifica dell'impianto accusatorio va confrontata anche in relazione al problema della qualificabilità del Presidente di Team Teramo Ambiente quale pubblico Ufficiale.



Si rammenta allora anzitutto che la società Team nasceva quale **società per azioni a capitale misto** costituita per finalità di gestione dei servizi pubblici municipali nei limiti consentiti dalla legislazione.

L'art 22 della legge 8/6/90 142, richiamato nell'atto costitutivo Team Ambiente (articolo che veniva sostituito dagli art 112 e 113 Tu Enti Locali) prevedeva quanto segue

..... *Servizi pubblici locali.*

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Si può dire che sul problema della pubblica funzione correlata ad una società partecipata la Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sostenendo che nella formulazione dell'art. 358 c.p., il legislatore ha privilegiato il criterio funzionale secondo cui "è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente anche da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico", ritenendo, di conseguenza, che "il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizzi direttamente finalità pubbliche. (Con la precisazione che nell'ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il

contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale).

Pertanto, la natura prettamente privatistica della società non esclude la possibilità di configurare la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa.

Tale qualifica è confermata anche laddove l'ente, persegua finalità pubbliche, pur con gli strumenti privatistici propri delle società per azioni (*Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza 7 maggio 2004, n. 37102*).

In sostanza il principio evincibile sarebbe quello per il quale (per la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale bisogna avere riguardo non al rapporto di dipendenza del soggetto dalla pubblica amministrazione, bensì ai caratteri propri dell'attività esercitata, relativamente alla quale devono essere presi in considerazione i singoli momenti in cui questa si attua, con riferimento a un **“contributo determinante dell'agente alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e all'esistenza di poteri autoritativi e certificati”** (cfr. anche Cassazione, sezione V, sentenza 12 aprile – 23 ottobre 2013 n. 43363). *Ovviamente, occorre valutare in maniera approfondita i termini della fattispecie concreta per evitare impropri e/o errati effetti estensivi delle conclusioni rappresentate, soprattutto quando si faccia riferimento alle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali. Infatti: mentre l'individuazione delle pubbliche funzioni legislativa e giurisdizionale non dà luogo a problemi, più delicata è la valutazione dei criteri che, in concreto, permettono di identificare la pubblica funzione amministrativa.*

Appare opportuno richiamare la sentenza della, sezione VI 20 novembre 2014, n. 48036 secondo cui i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con

gli strumenti privatistici. **Le società in house hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione** da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Gli organi delle società in house sono preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, sicché è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico.

Un punto d'arrivo veramente significativo della giurisprudenza sulla problematica esaminata è dato dalla sentenza 20818.13 che affronta il problema della natura giuridica delle società anche facendo un exkursus della normativa di riferimento. Si riportano i punti salienti.

Sul piano legislativo deve premettersi che l'art. 22 della L. 8.06.90 n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali, prevedeva che comuni e provincie, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedessero alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali (c. 1), mediante varie forme giuridiche (in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione o di società per azioni a prevalente capitale pubblico, c. 3).

Il d.lgs. 18.08.00 n. 267 (emanato in forza della delega conferita dall'art. 31 della l. 3.08.99 n. 265), recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella sua originaria formulazione, ribadì che questi ultimi avrebbero dovuto provvedere alla gestione dei servizi pubblici di interesse delle comunità locali nelle stesse forme già individuate dall'art. 22 della legge

n. 142 (artt. 112-113). A breve distanza di tempo, tuttavia, l'impostazione del d.lgs. n. 267 del 2000 fu rivista dall'art. 35 della l. 28.12.01 n. 448 nell'ambito del patto di stabilità interno per gli enti pubblici (previsto dal capo terzo del titolo terzo della legge).

Tale art. 35 modificò detto art. 113 ed introdusse l'art. 113 bis, distinguendo la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale (art. 113) dalla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale (art. 113 bis).

Deve richiamarsi, ai fini della presente controversia, la formulazione **dell'art. 113** adottata in tale occasione, la quale, sotto la rubrica *Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale*, prevedeva che la **gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, ove separata dall'attività di erogazione dei servizi, dovesse essere effettuata dagli enti locali, anche in forma associata, mediante a) "soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività", b) "imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica ..."** (c. 4). Lo stesso art. 113 prevedeva, inoltre, che l'erogazione del servizio, dovesse avvenire in regime di concorrenza, secondo le apposite discipline di settore "con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica" (c. 5). In particolare, era previsto il divieto di "ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio" (c. 10).

La Corte d'appello ha accertato che le società odierne ricorrenti sono derivate dall'A.E.M. (...) del Comune di Torino, la quale, ai sensi dell'art. 22 della l. 8.06.90 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), si trasformò in A.T. s.p.a., a capitale dapprima interamente pubblico e in

seguito, dopo la quotazione in Borsa, parzialmente privato, pur restando di proprietà del Comune di Torino la maggioranza assoluta delle azioni.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha già preso in considerazioneche ... non può identificarsi la società partecipata con “le imprese industriali degli enti pubblici”... trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella quale l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato; dovendosi altresì escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata (Cass. 24.06.09 n. 14847, 10.03.10 n. 5816 e, da ultimo, 13.05.13 n. 11417).

Tale principio è posto in discussione dalle odierne ricorrenti in quanto, a loro avviso basato su un presupposto legislativo non più attuale, quale il riferimento alla norma dell’art. 23 della legge n. 142 del 1990 che non comprende l’ente societario tra quelli che sono qualificati strumentali degli enti locali. La norma applicabile ratione temporis alla fattispecie (che riguarda contributi relativi agli anni 2006 e 2007), infatti, prevederebbe ormai l’obbligatorietà del ricorso all’ente societario (art. 113, c. 4, del t.u. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 35 della l. 28.12.01 n. 448) e prescinderebbe da ogni più o meno dichiarato carattere di strumentalità.

L’obiezione è infondata. Innanzitutto, anche dopo la modifica di detto art. 113 ad opera dell’art. 35 della legge 448, il successivo art. 114, non toccato dalla modifica, continua a non prevedere l’ente societario tra quelli strumentali dell’ente locale. Inoltre, il ricorso alla forma societaria è considerato dal nuovo testo dell’art. 113 frutto di una vera e propria scelta economica imposta all’ente locale, atteso che detta forma societaria è consentita solo nel caso esista separazione dell’erogazione dalla gestione del servizio e solo per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Si tratta, in altre parole di una vera e propria opzione di carattere

gestionale, in relazione alla onerosità dell'attività, tanto è vero che gli enti in questa ipotesi sono posti dinanzi all'alternativa di avvalersi o di soggetti economici costituiti in forma societaria partecipata dagli enti interessati, oppure di idonee imprese da scegliere attraverso pubblica gara (c. 4). Dunque, la forma societaria di diritto privato è per l'ente locale una modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato.

Le disposizioni impugnate definiscono il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione all'oggetto sociale di queste ultime. Tali disposizioni sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza.

Questi concetti sono ben presenti nella giurisprudenza costituzionale la quale, soprattutto al fine di individuare il corretto discrimine tra la legislazione regionale e quella statale, considera la legislazione ora in esame quale frutto di disposizioni che mirano a separare la sfera di attività amministrativa da quella privata per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione. Non è, dunque, negata né limitata la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, rimediando a una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza (Corte cost. 1.08.08 n. 326).

Nulla aggiunge a questa impostazione il richiamo effettuato dalle società ricorrenti alla definizione di impresa pubblica accolta dal d.lgs. 12.04.06 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (attuativo delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per il quale “imprese pubbliche sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatoci possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese”, e “l’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa” (art. 3, c. 28). Il d.lgs. n. 103 del 2006, infatti, non è la fonte dello statuto dell’impresa pubblica, ma è una disposizione che, in attuazione del dettato comunitario, enuclea una nozione convenzionale da adottare nel suo campo di azione, che è quello della disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatoli e dei soggetti aggiudicatoli, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere (art. 1, c. 1). In questo campo l’attività di impresa è comunque considerata una proiezione delle potestà dei soggetti pubblici (territoriali e non), atteso che, ove consentito, la scelta di un eventuale socio privato è sottoposta all’espletamento di procedure di evidenza pubblica.

Giova pure richiamare il principio enunziato dalle Sezioni unite con la sentenza 19.12.09 n. 26806 che – nello statuire che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti – ha affermato che non è configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad

altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Tale principio è stato adottato da tutta la giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite anche in relazione a società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria, anche se sottoposte a penetranti poteri di controllo dell'ente pubblico ed anche se la s.p.a. gestisce un servizio pubblico essenziale (S.u. 7.07.11 n. 14957; S.u. 12.10.11 n. 20940; 5.07.11 n. 14655).

*In questa sede deve essere rimarcato che a dette conclusioni le Sezioni Unite sull'onda della già menzionata sentenza n. 26806 del 2009 sono pervenute proprio sulla base del rilievo – che questo Collegio ha più sopra già affermato – che **le disposizioni del codice civile sulle società per azioni a partecipazione pubblica non valgono a configurare uno statuto speciale delle stesse e che la scelta della Pubblica Amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica l'assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta.***

Nella specie, appare chiaro che la Team Teramo Ambiente (partecipata nella misura del 48,5% dal Comune di Teramo, del 2% dalla società Le Montagne Teramane Ambiente S.p.a. Ex Corsu che e nella misura dello 0.5 % da società privata che era all'epoca la Slia poi trasformata in Enertec che, secondo i riferimenti dell'Ispettore Pavone attualmente è stata fatta oggetto di decreto di sequestro preventivo della Procura Distrettuale di Catanzaro) non ha natura di ente pubblico con conseguente dubbia configurabilità di reati postulante la qualifica di pubblico ufficiale del Venturoni quale Presidente del Cda.

Alla luce della già esaminata natura della Team Ambiente, risulta non pertinente il richiamo al menzionato art 13 secondo cui **le società a capitale interamente pubblico o misto**, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali **per la produzione di beni e servizi strumentali** all'attività di tali enti in funzione della loro attività, **con esclusione dei servizi pubblici locali** e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi

consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, **non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti** pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e **non possono partecipare ad altre società o enti** aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

Rimane pertanto escluso che l'acquisto delle quote della Tecnogil sia illecito (per dedotta violazione dell'art 13), in presenza di società occupantesi dello svolgimento di servizio pubblico locale in un ambito non sottoposto a privativa (impianto di recupero rifiuti e non già smaltimento) secondo il sistema delineato dalla normativa vigente. Di tanto avevano contezza gli operatori del settore (ved dichiarazioni Chiodi) e si trova riscontro nella constatata modalità di gestione di analoghi impianti esistenti.

Giova rimarcare che al di là dell'abrogazione del Decreto Ronchi, da parte della normativa di cui al Dlgs 152/2002, risulta chiaro alla stregua della formulazione dell'art 198 Dlgs 151/2002, richiamante la transitoria sopravvenienza del previgente regime di privativa pubblica esclusivamente per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento , è rimasta impregiudicata l'esclusione dalla privativa di cui all'art 23 l 179/2002 dell'attività di recupero

Senza considerare, come già' si è detto che i profili di illiceità messi in evidenza dall'accusa e già esaminati non reggono alle risultanze istruttorie potendosi diversamente rilevare che, pur corretta la ricostruzione fattuale della vicenda, la chiave di lettura dei fatti resa dall' accusa non risulta del tutto condivisibile.

- a) Per quanto attiene il progetto di scissione, già si è detto che il teste Chiodi dà una chiave di lettura del tutto plausibile e ragionevole che trova conforto anche nelle dichiarazioni di altri testi.
- b) Per quanto attiene il coinvolgimento della Deco nel progetto, queste in sintesi le risultanze istruttorie.

L'ispettore Pavone riferisce del rinvenimento di email da cui si evince che Deco si interessava con Entzorga del progetto di bioessiccazione fin dal 2005.

Allora noi troviamo un primo riferimento sullo studio, sulla progettazione di questo impianto già dalla data del 2005, questo di seguito ad una perquisizione che abbiamo fatto presso la Deco S.p.a. Troviamo questa email sempre tra una società Entzorga e Nicola Bianco che era un funzionario della Deco, su quale email ci sono dei riferimenti alla costruzione perlomeno di questo impianto di, quindi diciamo che datiamo questo studio di questa progettazione fin dal 2005. La email parte da Entzorga S.r.l. .. La Entzorga S.r.l. È una società che costruisce gli impianti di TMB, questi impianti di trattamento... Questo progetto che noi acquisiamo sia alla Team Tec che dalla Deco, porta la firma nel settembre del 2006 dell'ingegnere Marco Polisini e dall'ingegnere Riccardo Sabatini

Ora, però vi è da tener presente che il teste Bianco (ud 2/2/2015) – l'ingegnere che all'epoca lavorava per Deco come assistente dell'ing. Sabatini- riferisce di aver seguito nel 2006 la progettazione di un impianto di TMB per Teramo Ambiente, specificando di aver interloquuto sempre con l'ing. Sabatini e non con Di Zio. Secondo i riferimenti del teste, Teramo Ambiente mise a disposizione rilievi topografici, studi geologici, ecc Il teste parla anche di 76.000 euro rimborsati alla Team da Deco; a questa somma si aggiungerebbero in una fase successiva i 26.000 euro pagati all'ing Polisini. Conferma inoltre il teste che fu l'ing. Taraschi, professionista incaricato dal Presidente del Tribunale di Teramo a periziare il costo del valore del progetto.

Ed allora, per quanto debba prendersi atto del materiale interessamento al progetto di personale della Deco prima che la società avesse un incarico formale, se si considerano gli elementi emergenti dalle dichiarazioni del teste Bianco, il fatto che la Deco- società che secondo quanto da questi specificato era titolare di brevetto in materia- abbia curato la redazione del progetto, spiegherebbe il riconoscimento della paternità del progetto in capo ad essa Deco, e il pagamento da parte di Tem Tec della somma di euro 76.073,37 a titolo di



mero rimborso della spese sostenute da Team Ambiente Spa, in quanto appunto dalla deposizione del teste Bianco si evince, al di là del dedotto maggior valore del progetto, che era stata sempre la Deco a curare lo stesso.

c) Quanto alla dedotta sproporzione del valore riconosciuto (agli immobili oggetto di conferimento) nella perizia Taraschi, vi è da dire che la lamentata svalutazione, pura avallata dal ct del Pm dott. Di Iorio, non viene da questi efficacemente esplicitata. Infatti, i rilievi del dott. Di Iorio appaiono alquanto genericamente riferiti alla mancata considerazione della parte tecnica di cui pure si componeva il progetto. Soprattutto, non risulta attendibile la comparazione, da ritenersi non omogenea, dell'intero complesso immobiliare oggetto di acquisto da parte della Team rispetto alla quota parte oggetto del conferimento. Invero, come spiegato dallo stesso ispettore Pavone, la Team aveva acquistato ben 16 ettari di terreno mentre le particelle interessate dall'operazione che ci occupa sono tre.

Quanto alla figura del Taraschi, non va dimenticato che la nomina del perito era effettuata dal Presidente del Tribunale di Teramo e che in ogni caso le intercettazioni che sul punto vengono richiamate dall'accusa - ved conversazione di cui al progressivo 227 Rit 2025 in cui Di Zio parla di dover remunerare Taraschi sulla quale riferisce a pag 26 del verbale di trascrizione il teste Pavone- non disvelano in modo chiaro ed inequivoco la trama illecita disegnata dall'accusa.

Alla stregua dei rilievi di diritto e di fatto come sin qui esposti viene men nella sua oggettività il profilo di illegittimità relativo alla volturazione dell'autorizzazione dell'impianto di TMB (bioessiccatore), che dalla Team passava a Team Tec senza procedura di gara.

Dunque si può fondatamente ritenere che gli elementi di carattere sospetto costituiti dalle email e dal contenuto delle intercettazioni (come richiamate dagli ispettori Pavone e Nonni, tra le quali si può citare perché emblematica la conversazione registrata il 20 novembre del 2009, prog. 14015 rit



99 richiamata a pag 38 del verbale di trascrizione della deposizione del Pavone in data 22/4/2014, in cui il Venturoni si lamenta di aver consegnato in un piatto d'argento, terreno, progetto...) non sono sufficienti ai fini della configurabilità del reato contestato, pur disvelando le mire 'espansionistiche' di Deco/ Di Zio Rodolfo, che gode dell'appoggio del Venturoni.

Va dunque pronunciata sentenza di assoluzione per dubbia sussistenza del reato contestato sub a). Per quanto specificatamente attiene l'imputato Cardarella, si impone formula assolutoria per sua estraneità rispetto al concorso nelle vicende di 'peculato'.

Detta estraneità sembra in qualche modo suggerita già dalla contraddittorietà del capo d'imputazione, laddove è contestata l'arbitrarietà della condotta del Venturoni sotto il profilo di non aver agito di concerto con l'amministratore delegato. In ogni caso, come messo in evidenza dal teste Pavoni, dalle intercettazioni telefoniche emerge una posizione del Cardarella non in linea con quella del Venturoni, per cui l'aver firmato gli assegni versati in corrispettivo dell'acquisto delle quote della Tem Tec, non appare bastevole a fondarne la responsabilità apparendo quanto meno dubbia la colpevolezza dell'amministratore delegato sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Va del resto rimarcato che anche il Pm in sede di conclusioni ha chiesto l'assoluzione di questo imputato, ravvisando negli atti l'evidenza dell'estraneità del Cardarella rispetto alle condotte asseritamente distrattive riconducibili all'operato del Venturoni.

Lo stesso Pm all'esito dell'istruttoria ha chiesto l'assoluzione anche di Di Zio Ferdinando Ettore in quanto dalle interlocuzioni e dalle dichiarazioni testimoniali 'dominus' incontestato della vicenda risulta il coimputato Di Zio Rodolfo, come è stato chiarito in particolare dal teste Nonni. Pertanto, anche questo imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

Nel chiudere la trattazione dei fatti di cui al capo a) della rubrica appare pressochè superfluo osservare che, nell'ambito della ricostruzione fin qui svolta, risulta chiaramente di scarso rilievo approfondire gli ulteriori profili di illegittimità evidenziati nella condotta del Venturoni quali l'aver

agito (sempre in relazione all'acquisto delle quote della Tecnogyl) senza averne avuto mandato dal Consiglio di amministrazione.

CAPO D

Alla stregua delle considerazioni di diritto di carattere generale sviluppate in ordine al capo a), s'impone la valutazione di insussistenza anche del reato di cui all'art 323 cp qual contestato al capo d) della rubrica.

Infatti l'abuso come contestato al capo d) richiama i profili di illegittimità di cui alla contestazione di peculato.

Ora, a prescindere dai dubbi inerenti la dedotta illegittimità di atti inerenti la Team Teramo Ambiente già esaminati in relazione al precedente capo d'imputazione, vi è da rilevare che qui viene contestato l'abuso con riferimento a delibera assunta dalla Team tec Spa, società di natura privata, per cui deve escludersi in radice la sussumibilità della delibera in atto di pubblico ufficiale.

In sostanza, va rimarcata l'inconferenza della contestazione della violazione della normativa dell'affidamento in house con specifico riferimento all'indebita applicazione dell'art 7 Statuto, posto che l'atto nel quale viene sussunto l'abuso, secondo il capo d'accusa, sarebbe costituito dalla delibera del 16/3/2009 emessa dalla Team Tec Spa, soggetto sulla cui natura privatistica non può esservi alcun dubbio.

CAPO D Bis

Con la contestazione del reato di cui all' art 353 co 2 si assume che sarebbe stata turbata gara d'appalto intervenendo fraudolentemente sul documento contenente l'offerta Proger: nello stesso, sottoscritto dall'ing Lombardi, il prezzo preventivato per conto della Proger sarebbe stato

aumentato, alla stregua di intese intervenute tra il Di Zio Rodolfo, il Venturoni ed il Franceschini, per poter favorire l'attribuzione a Deco dell'incarico progettuale del termo valorizzatore.

Ebbene, le risultanze procedurali indicano in modo molto chiaro la insussistenza del reato di cui all'art 353 cp.

Questa la ricostruzione dei fatti consentita dalle risultanze istruttorie.

Riferisce il teste Marco Lombardi (udienza 20/1/2015) di aver lavorato con l'ingegner Franceschini per Proger (quale Direttore progettuale) e che nell'ambito di questa attività egli seppe dal Franceschini che vi sarebbe stata una richiesta di collaborare con il gruppo Di Zio nell'ambito della realizzazione di un impianto di bioessiccazione, nel senso che avrebbero ricevuto una richiesta di offerta per queste attività di servizi di ingegneria. Il teste assume che fu predisposto ed inviato alla Deco su indicazione del Franceschini ('c'è Di Zio che ci ha richiesto di fare un'offerta a Temtec') il preventivo del progetto di impianto di bioessiccazione- per la sola parte ingegneristica- per un'offerta pari ad euro 1.684.000 euro. Il teste ha altresì dichiarato di non riconoscere la firma apposta in calce all'offerta di 753.400 euro che gli è stata rammostrata, in sostanza corroborando la tesi di un artificioso intervento sull'offerta Proger.

Sull'argomento riferiscono anche altri testi.

In particolare:

Il teste Sgambati (sentito sempre all' udienza del 20/1/2015), amministratore delegato della Proger all'epoca dei fatti, a sua volta riferisce che il Franceschini, il quale collaborava con la società Proger, avrebbe appunto prospettato la proposizione da parte del gruppo Di Zio- che la Proger già conosceva e con cui aveva già lavorato- di una proposta economica.

Il teste Pavone (sentito sul punto all'udienza del 14/4/2014) spiega che l'offerta Proger era destinata ad essere comparata con quella dei Di Zio. Pertanto la stessa- seppure destinata alla Proger- veniva trasmessa alla Deco (ved. verbali. trasc. pag 31 32 33 in cui si richiamano anche

diverse telefonate intercettate) e, dai riferimenti contenuti in alcune intercettazioni (ved pag 43 trasc. ed in particolare conversazione 837 su rit 999 del 2008), si desumerebbe il disegno di incidere sul preventivo Proger, tanto che a fronte di una proposta realmente predisposta dal Lombardi per euro 1.692.102, l'offerta di cui al documento sequestrato risulterà invece di euro 1.757.400.

Ebbene, alla stregua di queste risultanze emerge una duplice osservazione.

- 1) Anzitutto, la contestazione non è del tutto in linea con i fatti accertati, in quanto nell'imputazione si parla di un'offerta concordata da parte di Di Zio/Proger, mentre le risultanze investigative deporrebbero per una falsificazione dell'offerta ovvero per una sostituzione che ha riguardato propriamente il documento contenente l'offerta Proger.
- 2) In ogni caso non è ravvisabile una condotta sussumibile nella ipotesi cui all'art 353 cp. A questo proposito va tenuto presente che la turbativa degli incanti pacificamente si configura in presenza di lesione alla libera concorrenza che si può indifferentemente esplicitare sia durante lo svolgimento della gara sia al di fuori della stessa, poiché ciò che assume rilievo è il solo fatto che il comportamento posto in essere provochi lesione del principio di libera concorrenza che deve improntare la gara pubblica(si pensi al caso in cui alcuni concorrenti concordano il ribasso d'asta da indicare nelle relative offerte): tra le altre Cass 18161 del 5/4/2012. In ogni caso presupposto necessario è l'indizione di una pubblica gara (o procedura assimilata). Cfr *Sentenza n. 32237 del 13/03/2014*: 'Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile solo quando l'individuazione del contraente avviene all'esito di una gara, anche informale e atipica, con la conseguenza che, se l'amministrazione, dopo aver avviato un procedimento di gara, si orienta formalmente per la conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale (previsto dalla normativa di settore e conforme ai principi generali in tema di procedimento amministrativo), l'attività volta alla preparazione ed alla conclusione di tale accordo non integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato

che eventuali illegittimità riscontrabili nel percorso negoziale intrapreso - pur rilevanti sul piano amministrativo, tanto da poter invalidare l'accordo stipulato - non sono idonee ad integrare gli estremi del reato in questione. Nel caso che ci occupa non vi è stata alcuna gara, posto che, come comprovato anche dal contenuto della delibera della quale si discute, si richiama il preventivo della Proger quale risultanza di una mera ricerca di mercato.

Del resto siamo nell'ambito di attribuzioni di incarichi disposti da parte di una società privata!

Capo E)

L'esame di imputazione per istigazione alla corruzione contestata ai Di Zio ed al Venturoni esige alcune premesse in punto di diritto.

La disposizione normativa relativa alla corruzione detta 'Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri).

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Nella specie la contestazione riguarda la condotta attraverso la quale si cercava di attuare la seconda parte del piano criminoso volto a monopolizzare il sistema di raccolta dei rifiuti in ambito regionale, con riferimento alla realizzazione di inceneritore. La logica risulterebbe abbastanza chiara in quanto il CDR, che è il prodotto finale della bioessiccazione, ha come vocazione l'alimentazione degli inceneritori.

In sostanza, secondo l'accusa, l'attuazione di questa seconda parte del piano sarebbe passata prima di tutto attraverso una mirata ricerca di partenariato, che cadde sulla Ecodeco di Milano, leader nel settore dello smaltimento e trattamento dei rifiuti, in possesso dei brevetti e del know how necessari. La Ecodeco era proprietaria del brevetto per il bioessiccatore tanto da essere in causa con la Entsorga e con la DECO per l'accertamento della proprietà industriale, come pacificamente emerge dall'istruttoria .

Su quest'ultimo argomento si sofferma il Teste Minetti (udienza 20 gennaio) il quale riferisce della attività di concorrenza sleale che sarebbe stata posta in essere dalla DECO, parla di travaso di know how dalla sua ditta (Entsorga appunto)che aveva un brevetto per la realizzazione di un impianto di bioessiccazione (nb pag 83). Il teste parla anche dei rapporti col Vercese e quindi conferma che ad un certo punto la Deco faceva formale richiesta di una parte del Know now, che a suo dire lui rifiutò in quanto loro erano abituati al sistema 'chiavi in mano'.

In ogni caso, anche a leggere le dichiarazioni sul punto del Vercesi (il Vercesi-secondo quanto spiegato anche dall'Ispettore Pavone era factotum-procacciatore della EcoDeco) rese all'udienza del 20/4/2015 (ved in particolare pagg 26 27), si evince che il Venturoni si interponeva interloquendo con la Ecodeco. Vi è tuttavia da osservare che le insistenze ricevute da parte del Venturoni, secondo i riferimenti di questo teste, sembrerebbero essere volte più che altro a caldeggiare un'offerta più bassa. Dai riferimenti del teste infatti si evince che la prospettazione che venne fatta fu che se Ecodeco avesse ceduto il know how avrebbe in seguito avuto accesso anche al progetto di costruzione dell'inceneritore.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, qual esplicita dall'Ispettore Pavone, in realtà il Di Zio (per Deco) con l'appoggio del Venturoni cercava di imporre alla Eco Deco la cessione del Know how promettendole in cambio di farla entrare in un secondo tempo nell'affare del termovalorizzatore. Secondo l'Ispettore molto chiaro sarebbe il contenuto della email del 7 luglio 2008 (insieme ad altre email prodotta nel faldone n 1 del Pubblico Ministero, allegato 6 e allegato sub 9 degli atti del Tribunale) mandata al Vercesi da cui si evidenzerebbe l'intendimento del Di Zio di costruire un inceneritore.

E' stato evidenziato dall'accusa (ved pag 69 della trascrizione relativa alla deposizione del Pavone) che in occasione di perquisizione a carico di De Luca Giordano veniva trovato un documento da cui si evinceva la spartizione di quote (pag 72); le investigazioni davano anche riscontro della ricerca del sito in cui allocare l'inceneritore (pag 74).

Il Pavone si è anche soffermato sulle intercettazioni che disvelerebbero questo piano ed in particolare l'intento del Di Zio di realizzare il progetto dell'inceneritore senza gara. Ved in particolare telefonata in data 11 maggio 2009, di cui al progressivo 3290 sul Rit 175/2009, coinvolgente lo stesso amministratore delegato della Ecodeco *che chiede al suo tecnico Vercesi, (secondo i richiami dell'Ispettore)che ricordo che lui è il referente per l'Abruzzo, quindi è lui che ha i colloqui con Venturoni e Di Zio, in cui Sparacino Michele rivolgendosi al Vercesi: "Io credo che chiunque voglia fare un termovalorizzatore di rifiuti urbani debba fare una gara pubblica, non è che possiamo andare lì a dire lo faccio io. Allora mi chiedo in che termini ci chiedono il nostro interesse ad un'iniziativa del genere? Mi spieghi meglio che cosa vuol dire se siamo interessati?"*

Rammenta ancora l'ispettore Pavone la risposta di Vercesi *"Ecco, loro dicono che sarebbe, come dire, possibile da parte loro esaminare una proposta che venisse appunto da soggetti qualificati, magari in regime di proposta di project financing". (P.M.: E Spadacino): Spadacino riferisce ancora non contento della risposta: "Ma bisogna sempre fare la gara, non è che possiamo fare...". Quindi a quanto punto il Vercesi finisce la conversazione e dà*

una sua versione dei fatti: "Diciamo che ci possono essere anche forme, ad esempio che l'Amministrazione pubblica diciamo rediga un progetto ed una gara ad hoc per questa cosa qui. In linea di principio vedrebbero bene una proposta da soggetti diciamo autorevoli", autorevoli quali erano loro, ovvero Ecodeco.

In sostanza dalle dichiarazioni riportate dallo stesso ispettore emerge che lo Spadacino (il legale rappresentante di Ecodeco) aveva bene chiaro la difficoltà che un progetto del genere potesse essere affidato senza gara.

Dirimenti a far luce sulla questione le dichiarazioni testimoniali di Michele Spadacino (ud 2/12), ovvero colui che proveniva dalla società in cui è poi confluita Ecodeco, che vantava un sistema innovativo nell'incenerimento di rifiuti con un brevetto per la bioessiccazione: *Ecodeco era interessata...il Venturoni...Assessore ...alla Sanità...presente anche ...Di Zio ci fu tutta una discussione ... sulla possibilità di avviare una iniziativa comune per la relizzazione di un impianto per la termovalorizzazione, cioè un forno di smaltimento di rifiuti urbani, attraverso combustione e recupero di energia...*

In pratica vi fu anzitutto l'offerta di realizzare un impianto per la produzione di CDR che sarebbe nato in Teramo ma anche per l'esercizio degli impianti di CDR, che era la tecnologia collaterale a quella della bioessiccazione. In sostanza il CDR era il know how specifico di Eco Deco; la termovalorizzazione (forni di incenerimento) non rientrava invece nella tecnologia Eco Deco.

Sul tipo di collaborazione che si prospettò il teste è alquanto generico, anche se poi rammenta che a suo tempo riferì che si sarebbe parlato della costituzione di un' ATI. Dice anche che si parlò del problema della scarsa attuazione di raccolta differenziata; fu detto che ci poteva essere l'interessamento da parte della politica regionale per modificare la legge. Gli viene contestato (pag 19) che a suo tempo avrebbe riferito che gli interlocutori davano la sicurezza di poter eludere il sistema di evidenza pubblica. A questo punto il teste dice di non ricordare, ma poi conferma la circostanza (ved pag 20 22 23). Egli comunque la

valutò subito come un'iniziativa assolutamente complicata visto che si doveva cambiare una norma. Il teste riferisce altresì di una proposta alternativa di Eco Deco che si basava sullo sfruttamento della centrale elettrica di Gissi; proposta poco onerosa alla quale Chiodi non avrebbe manifestato grande interesse. Precisa anche che ci furono vari incontri e che lui chiarì che poteva fare un'offerta per la bioessiccazione e Cdr solo chiavi in mano. Non ci fu alcun seguito. E' importante sottolineare che il teste riferisce di aver valutato la mancanza di serietà dell'offerta, che si desumeva dalle proposte del Di Zio, necessitanti il superamento di una legge.

Ed ancora, stando alle dichiarazioni di Vercesi Antonio (rese all'udienza del 20/4/2015), Ecodeco avrebbe ricevuto proposta di uno scambio di informazioni tecniche, di ipotesi di lavoro mirate all'utilizzo di una tecnologia specifica di Eco Deco, relativa a un impianto di produzione del CDR che avrebbe dovuto realizzare Di Zio, e poi relativamente ad un impianto di termovalorizzazione. Peraltro la ipotesi del termovalorizzatore sembrava non precorribile in quanto il monte abitanti della Provincia di Teramo non poteva giustificarlo

In ogni caso, a domanda del Pm il teste non ha confermato la circostanza che il Venturoni ebbe a caldeggiare la partecipazione di Ecodeco alla costruzione di un inceneritore entrando in affari con Di Zio; anzi ha asserito che il Venturoni avrebbe detto di stare attenti al Di Zio! Nel corso ulteriore della deposizione, anche a seguito delle contestazioni del Pm, le dichiarazioni del teste sono nel senso che il Venturoni avesse richiesto di abbassare il prezzo.

Appare chiaro che da parte di questo teste, che tra l'altro ha anche asserito che era la Deco attraverso di Zio a fare una proposta societaria nell'ambito della quale 'loro' (cioè Deco) avrebbero avuto il controllo imprenditoriale (proposta che avrebbe appunto creato molte perplessità alla Eco Deco) non via sia stata conferma della ipotesi accusatoria.

Reputa il tribunale che la fattispecie appare dubbiamente provata anche alla stregua delle stesse intercettazioni telefoniche che non sembrano dare il quadro certo di un'ipotesi corruttiva.

Ciò in relazione anzitutto ai termini concreti dell'approccio e del modo di interloquire tra il Di Zio ed il Vercesi, da cui sembra piuttosto che il Di Zio proponga accordi societari alla controparte, che peraltro a sua volta abbozzava delle controproposte (ved necessità prospettata di dare tutto il sistema chiavi in mano). Peraltro, in tale situazione, il Venturoni neppure risulterebbe- dal tenore di alcune conversazioni- allineato sulle medesime posizioni del Di Zio.

Vedasi vol 11 della perizia di trascrizione pag 85 e seg. In particolare a pag 91/92. Vercesi : noi andremo ad offrire le cose che riteniamo opportuno...che il gruppo Ecodeco tende a proporre pag 92

Vedasi ancora pag 122 del volume 11. Il Di Zio parla a Vercesi in modo alquanto esplicito...io non ho più interessi a fare chiacchiere...i soci privati non ce ne saranno altri.....stamattina ci sta la conferenza (nb telefonata del 5 agosto 2009)...la discarica è nostra...il termo...come si chiama..l'impianto di trattamento è nostro... c'ho da lavorarci sopra perché io sto cercando di accentrare più rifiuti possibili...siccome è un impianto privato ...di recupero...il CDR me lo gestisco io dove voglio...la politica può fare tutto (la insistenza è chiara ma si comprende anche che il Di Zio percepisca l'affare come una questione di carattere privato nella cui gestione possono risultare preziosi gli appoggi politici).

A pag 151 si riportano le interlocuzioni intercettate in ambientale sempre tra Venturoni e Di Zio; si parla dunque di centrale a gas; Antonio Vercesi dà delle spiegazioni tecniche;/ a pag 159 poi Vercesi parla di Gissi, e Di Zio parla di Città Sant'Angelo.

Pag 85 volume 9 nelle interlocuzioni (a giugno 2009) tra Vercesi, Sparacino, Di Zio si parla di accordi vari. Alle pag 95 96 in cui si parla di piano regionale, di percentuale di raccolta differenziata e Di Zio dice che la Regione avrebbe abbassato la percentuale.

Pag 143 sempre volume 9 (parlano Vercesi e Spadacino).Vercesi sottolinea di aver detto a Di Zio che loro possono quotare l'impianto chiavi in mano e *quello ancora a insistere di volere una parte ...atteggiamento valutato strano da Spadacino.*

Volume 7 pag 142. Parlando con Ettore Paolo, Di Zio Rodolfo dice che Ecodeco aveva chiesto il 51% (tel del 6/2/09).

Dunque, non vi è coincidenza tra la condotta contestata ed i fattie mergenti dall'istruttoria e neppure rispondenza degli stessi al paradigma corruttivo. (All'uopo non soccorrendo in particolare le telefonate richiamate alle pag 46/47/52/6261/62/64 della deposizione Pavone in part. tel di cui al rit 566 2009 progressivo 224).

CAPI F G

Le contestazioni attengono alle contribuzioni elettorali (finanziamenti) che i Di Zio avrebbero offerto ai politici, alle pressioni che in cambio sarebbero state esercitate dal senatore Di Stefano (la contestazione di cui al capo f allo stato riguarda solo detto imputato) in particolare indirizzate nei confronti dell'Assessore all'Ambiente della Regione Abruzzo Daniela Stati vuoi per esautorare il Presidente del Consorzio Comprensoriale di Lanciano, Riccardo La Morgia, vuoi per ottenere con legge regionale le condizioni normative che consentissero la costruzione in Abruzzo di un inceneritore, al fine di attuare i 'desiderata' del privato finanziatore a cui si doveva garantire (senza gara) l'affare dell'inceneritore, con rafforzamento del monopolio della famiglia di Zio nella gestione dei rifiuti in Abruzzo.

Ebbene, analizzando le imputazioni, emerge la genericità della contestazione laddove si fa riferimento a non meglio specificate promesse di finanziamenti da parte dei Di Zio verso il Venturoni (ed il Tancredi) finalizzate a rafforzare la loro posizione di potere e di prestigio e laddove si parla di dazioni di denaro in contanti per importi non meglio accertati.

Nella parte in cui l'addebito della promessa o offerta corruttiva rimane del tutto generico - ved. capo F con esclusivo riferimento alla contestazione dei fatti che sarebbero avvenuti il 16/2/2009 nonché alla promessa fatta al parlamentare Di Stefano di futuro aiuto economico ed elettorale da specificarsi volta per volta, nonché capo G punti 1 e 4) - l'accusa deve ritenersi inconsistente, anche perché l'incertezza della contestazione neppure è stata colmata nel corso del dibattimento da chiarificazioni istruttorie.

Pertanto, la imputazione anche per le rimanenti contestazioni è rimasta sfornita di prova, dovendosi osservare quanto segue.

Il versamento di somme a titolo di finanziamenti politici provenienti dai Di Zio ovvero dalle relative società rappresenta un dato incontestabile ed oggetto di riscontro anche testimoniale. Tra l'altro il teste De Felice ha riferito di essere stato - sempre in relazione al periodo di riferimento - incaricato dal senatore Di Stefano di recarsi dalla segretaria di Di Zio Rodolfo a ritirare dei moduli (evidentemente inerenti le contribuzioni elettorali). Ed ancora, il teste Di Francesco ha confermato che la politica del gruppo Di Zio era quella di dare contributi ai partiti di diverso orientamento politico.

L' Ispettore Pavone, su domanda dell'avvocato Nisi, ha precisato che gli accertamenti svolti portavano ad escludere che vi furono erogazioni in favore del candidato Lanfranco Venturoni da parte del Gruppo Deco (Ecologica Sangro e Deco).



Conferma questa circostanza anche il teste Nonni in sede di controesame, il quale tra l'altro, su chiarimenti sollecitati sempre dalla difesa conferma l'accertato versamento di euro 20.000 effettuato il 28 maggio in favore del candidato Tancredi, versamento proveniente da conto corrente del gruppo politico nazionale.

Ed ancora, il teste Di Felice ha precisato che l'onorevole Di Stefano ricevette dal di Zio un finanziamento pari a 20.000; in ogni caso il PD avrebbe ricevuto 70.000 euro di finanziamenti da parte Di Zio, che avrebbe finanziato il centro destra nella misura di 40.000 euro.

Va rimarcato che lo stesso teste Pavone mette in evidenza la presenza (ved pag 108 trascrizione) di telefonate dalle quali si evidenziava che per Di Zio era fondamentale il rapporto con la politica; il che spiega le molteplici erogazioni liberali non limitate ad un unico partito o schieramento politico.

Peraltro, la stessa consulente del Pm dott.ssa Sansonetti ha ricostruito tutti i versamenti eseguiti nel periodo 2007/ 2009 in favore dei partiti da parte di Deco/ Di Zio per un importo complessivo di oltre 631.000 euro. La dott.ssa Sansonetti ha definitivamente chiarito che tutte le contribuzioni elettorali provenienti dalle società facenti capo alla famiglia Di Zio risultavano oggetto di regolare dichiarazione finalizzata allo sgravio fiscale.

In effetti, dal complessivo quadro delle risultanze istruttorie, non emerge la prova di versamenti 'irregolari', nè di contribuzioni elettorali che risultino con ragionevole certezza bcontropartita di accordi di natura corruttiva.

Le telefonate richiamate non offrono una prova tranquillante in tali sensi non consentendo di stabilire un nesso eziologico di natura certa tra le richieste rivolte alla politica e i finanziamenti ottenuti, non promananti da un'unica fonte, tanto più se si consideri che, come vedremo più avanti, le richieste volte al commissariamento del La Morgia trovavano anche dei fondamenti concreti. A

parte la considerazione che i toni delle telefonate richiamate dall'accusa non sono tali da indicare in modo certo tale nesso. Si consideri ad esempio la telefonata del 12/12/2008 di Di Zio Rodolfo con il Sindaco di Mazzagrogna dove il primo, dopo aver ricevuto una richiesta di finanziamento gli chiede *per cortesia se può fare un colpo di telefono al Sindaco di Lanciano* sulle problematiche relative al Consorzio segnalando che il consorzio era scaduto (*non ce la facciamo più stiamo ricevendo delibere...che non sono giuste in quanto quel consiglio non c'è più*).

In proposito va anche precisato come le stesse telefonate richiamate dal teste Pavone attinenti le erogazioni effettuate dal Di Zio(ved verbale trascrizione pag 99 e seg in part. prog 1915 rit 951 pag 100 101 102 103-) non hanno valenza probatoria della sussistenza di un nesso corruttivo con l'operato politico del beneficiario. Non appare del resto qui dirimente quanto emergerebbe (Nb pag 106 della trascrizione deposizione Pavoni) sul cambiamento di atteggiamento del Cordoma, che dopo l'erogazione liberale cambia appunto posizione in relazione ai fatti che lui stesso aveva denunciato, coinvolgenti la società Ecoemme, anch'essa facente capo a Di Zio, trattandosi di un aspetto che non interessa direttamente questo procedimento.

Quanto alla questione dell'assunzione di Di Pasquale Antonio, genero del segretario del Sindaco di Teramo, si rileva che l'assunzione risulta caldeggiata al Di Zio dal Venturoni. Nell'occasione della raccomandazione fatta telefonicamente, tra i due uomini vi è cenno anche alla conoscenza dell'assessore Stati da parte del Di Zio, che l'altro definisce 'una brava ragazza'. Dopo l'assunzione al Di Zio arriverà il ringraziamento del Gambacorta(segretario di Chiodi) per aver sistemato il genero. Si è dunque nell'ambito di scambio di favori che vedono anche il coinvolgimento di ulteriori persone a cui nulla risulta contestato, per cui ancora una volta appare difficile stabilire il collegamento diretto del paradigma corruttivo delineato nel capo d'imputazione.

36


Giova ulteriormente precisare che l'istruttoria ha dato quanto meno in parte conferma alle deduzioni difensive relative alle somme asseritamente impiegate per il pagamento di spese di campagna elettorale. Ved. dichiarazioni Di Felice circa la dazione della somma di 2400 euro al candidato Rivellini utilizzata per il pagamento di fattura, sul pagamento di svariate cene che furono organizzate nel periodo di campagna elettorale, di cui alcune direttamente pagate dal Di Stefano. Tali asseriti sono stati integrati dalle produzioni documentali, costituiti tra le altre dalla ricevuta di euro 2.400 rilasciata dal ristorante Dragonara ed altra rilasciata dal ristorante Parco delle Rose per 1390 euro.

Le risultanze dunque sono tali da non suffragare idoneamente l'accusa.

Tra l'altro, a seguito dei chiarimenti, sollecitati dalle difese, offerti in dibattimento dal Consulente del Pm dott.ssa Sansonetti, si è rilevata l'erroneità di diversi rilievi contenuti nella relazione della stessa. Si è infatti ricostruito il reddito complessivo del Venturoni, in relazione al quale il ct aveva omesso di considerare gli emolumenti inerenti la carica rivestita nella Team, ed inoltre, in relazione ai movimenti sui conti del Di Zio (ovvero dei familiari), che erano apparsi sospetti, si è rilevata la concomitanza di atti giustificativi dell'entrata delle somme di che trattasi.

Giova ulteriormente precisare la mancanza di rilevanza delle circostanze relative alla vicenda della locazione dell'immobile in Piazza Rinascita di Pescara. Quanto alle dichiarazioni testimoniali sul punto raccolte vi è da dire in particolare che il teste Dragonetti conferma di aver intermediato la locazione di appartamento tra Di Zio Fernando Ettore e l'istituto assicurativo di cui era agente, che però poi non aveva seguito, per cui nello stesso rimaneva Forza Italia.

Il teste Nonni in controesame ribadisce che lo sfratto non fu eseguito. Riferisce inoltre su domanda dell'avv Di Girolamo su una telefonata tra Di Zio Ferdinando e Dragonetti dove si fa riferimento al

fatto che Dragonetti si tirerebbe indietro sulla contrattazione . Il teste parla però di doppio gioco del Di Zio Fernando il quale in altre telefonate faceva riferimento a proroghe da accordare al PDL. In particolare il giorno prima del Cda del consorzio comprensoriale di Lanciano, Rodolfo Di Zio chiede a Ferdinando di non avviare lo sfratto (ciò il 29 settembre 2009).

In ogni caso leggendo le pag 114 115 della deposizione Pavone alquanto particolareggiata sul punto ed alla luce della documentazione prodotta dalla difesa si evince che l'azione di sfratto veniva intrapresa e che comunque Forza Italia provvedeva al pagamento dei canoni.

In sostanza la costruzione accusatoria relativa allo scambio corruttivo non è provata.

La mancanza di configurabilità del paradigma corruttivo, va evidenziata anche con riferimento alla ricostruzione, qual consentita dalla svolta istruttoria, della vicenda 'La Morgia' e delle pressioni che sarebbero state esercitate al fine di ottenere la modifica della legge regionale sui rifiuti – con l'abbassamento delle percentuali dei rifiuti condizionanti la realizzazione di inceneritore.

Vi è da dire che l'assessore Daniela Stati ha testimoniato di aver effettivamente conosciuto il Di Zio perché presentatole dall'onorevole Di Stefano ed ha anche parlato di richieste del parlamentare volte in qualche modo a sollecitare la modifica delle condizioni per la realizzazione di inceneritore, assumendo tuttavia di aver affidato la questione ai tecnici e precisando anche che il programma Chiodi prevedeva proprio la modifica della legge regionale sul punto. La Stati ha anche precisato di aver avuto come referente il Gerardini, il quale a sua volta le comunicava che aveva avuto indicazioni sulla modifica della legge regionale.

Vi è da dire che le pressioni indebite rivolte alla Stati vengono esplicate dall'ispettore Pavone nel corso delle dichiarazioni testimoniali rese il 14/4/2014: ved in particolare le pagine 73 75 76 77 78 79 81 85 87 del verbale di trascrizione, pressioni che vedrebbero il loro epilogo nel comportamento della Stati qual evidenziato nella telefonata 611 del 2 novembre 2009 in cui l'assessore parla col padre e piange perché la delibera (di modifica della legge regionale) va motivata.

Ora vi è da dire tuttavia che l'esame del contenuto delle conversazioni addotte sul punto, ed in particolare quelle intercorse tra la Stati ed il padre della stessa, da cui sembrerebbero in qualche modo emergere le pressioni subite dalla Stati, alla luce anche delle dichiarazioni testimoniali della stessa, non danno un riscontro inequivoco della tesi accusatoria.

Vi è da tener conto che, sentita all'udienza del 2/12/2014, la Stati precisava che, alla stregua delle prospettazioni del proprio referente dirigente Gerardini la legge era propedeutica per permettere all'Abruzzo di diventare una di quelle regioni che potessero accogliere la termovalorizzazione. Ora, per quanto la teste (ved. pag 47 e 48) riferisca di sollecitazioni di Venturoni e Tancredi, nonché di discorsi tra Di Zio e Piccone (pag 49 50) ed anche di un pranzo a Roma, in occasione del quale il Di Stefano la invitava a essere più morbida con Di Zio, nel contempo ribadisce il concetto di essersi sempre affidata sul punto ai tecnici, i quali avrebbero rilevato che in Abruzzo i termovalorizzatori non servivano.

Il padre della Stati, da parte sua, pur smentendo che la figlia abbia subito delle pressioni, ammette che la stessa comunque era agitata sull'argomento

Ed ancora il teste Gerardini (verb 20/4/2015), nel riferire sulla delibera 611 del due novembre 2009 riguardante la modifica della legge regionale, riconosce come di suo pugno l'appunto sulla bozza di modifica della legge regionale acquisito agli atti e precisa che la legge non è mai stata modificata. Il medesimo assume che non avrebbe ricevuto sollecitazioni di sorta da parte del Venturoni, ma gli sono state contestate dal Pm le telefonate in cui sono di una certa chiarezza i riferimenti del Di Zio alla riduzione della percentuale di rifiuti (Rit 999 del 2008 progressivo 12823 del 20/10/99; 7544 del 3/6/09).

Ebbene, pur tenuto conto di queste risultanze alquanto ondivaghe, appare chiaro che, se di pressioni si può parlare, esse non sembrano idonee a configurare oggetto di scambio corruttivo.

In ogni caso lo scambio corruttivo formulato nel capo d'imputazione non è lineare e plausibile, in quanto non era nei poteri del Di Stefano incidere sulla modifica della legge regionale, da demandare necessariamente al Consiglio regionale, in quanto prerogativa consiliare.



Anche la Stati, da parte sua difettava di poteri necessari e sufficienti per raggiungere l'obiettivo per cui le 'pressioni' rivolte alla stessa anche attraverso i suoi referenti rilevano sotto un profilo prevalentemente politico.

Queste valutazioni si raccordano al principio pacifico per la cui la natura propria del reato di corruzione implica che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto che si assume corrotto ovvero che sia espressione diretta della funzione esercitata dal medesimo.

D'altra parte in punto di diritto va anche considerato che il traffico di influenze illecite è stato per la prima volta descritto e sanzionato con la legge 6/11/2012 n. 190. Si deve pertanto escludere la sussumibilità della condotta di che trattasi nella figura di rilevanza penale sopravvenuta presupponente elementi ben diversi dalla scambio corruttivo, ovvero l'utilità carpitata con il pretesto di dover versare una somma o assicurare un vantaggio al pubblico ufficiale per ottenere che questi agisca nel senso desiderato.

Valutazioni del tutto analoghe a quelle sin qui svolte suscita anche l'esame della questione 'La Morgia'.

In proposito non va anzitutto sottaciuto che la versione resa dalla Stati non è mai stata molto chiara nella conferma delle pressioni che sarebbero state sulla stessa esercitate al fine di esautorare il Presidente del Consorzio Iancianese.

Sul punto è anzitutto da rilevare la non lineare ricostruzione dei fatti offerta dalla medesima, tanto che nel corso dell'esame dibattimentale, il Pm ha sollevato diverse contestazioni - ved verbale d'udienza del 2/2/2015 - anche con riferimento alle risultanze dell'intercettazione di una telefonata col Chiodi del 16/9/2009. E' peraltro emerso che durante le indagini la Stati escludeva di aver subito pressioni e che per quelle dichiarazioni veniva imputata di favoreggiamento; in seguito avrebbe rettificato le proprie dichiarazioni. In ogni caso anche nella parte finale delle dichiarazioni



rese in dibattimento (ved pag 24) la Stati sembra far capire che in sostanza il clima fu di pressioni.

In ogni caso, le complessive risultanze istruttorie sulla vicenda La Morgia sono tali da non rendere condivisibile la ricostruzione del Pm dell'esautoramento del La Morgia quale obiettivo illecitamente perseguito nell'ambito dello scambio corruttivo descritto sub f).

Vi è da dire che lo stesso Ispettore Pavone (ved. ud 14/4, in particolare pag 90 92 96 99) prospetta la questione del commissariamento implicava problematiche di diritto legate alla scadenza del mandato del Presidente del Consorzio. Insomma la vicenda 'La Morgia' si presenta anche nella ricostruzione dei testi dell'accusa tale da fare ragionevolmente escludere che la stessa possa essere letta e ricostruita solo alla luce dei propositi 'espansionisti' del Di Zio. Ciò anche tenuto conto che per quello che emerge dalle stesse dichiarazioni del La Morgia, le ragioni per le quali questi risultava invisibile ai Di Zio erano risalenti nel tempo

Spiega infatti il La Morgia (ud 20 gennaio) che il consorzio aveva come capofila il Comune di Lanciano e comprendeva altri 52 comuni e che il Concessionario era Ecologica Sangro. IL medesimo si sofferma sul problema della tariffe, spiegando che era comunque un problema esistente da diversi anni. Infatti il sistema delle tariffe era congegnato nel senso che vi erano diverse componenti essenziali, tra cui anzitutto la tariffa base. In sostanza vi era l'obbligo del concedente di conferire almeno 70.000 tonnellate all'anno, limite che consentiva al concessionario la remunerazione del servizio, ma nessuna previsione contrattuale contemplava il caso di superamento: aumentando il volume dei conferimenti la tariffa era dunque divenuta elevata, per cui il La Morgia aveva sollecitato la revisione del sistema tariffario

Il La Morgia riferisce anche degli altri motivi di attrito (pag 15), in particolare dei tentativi di fare un impianto di biostabilizzazione, che risultò vano per la posizione assunta dalla concessionaria. Invero, la concessionaria non era d'accordo sull'idea del progetto di un impianto ad alta flessibilità- a tunnel- essendo interessata invece a realizzare un progetto molto più costoso. Riferisce il La

Morgia che l'accordo non c'era anche per quanto attiene le modalità con le quali si intendeva affidare l'incarico, che il La Morgia riteneva doversi fare con il metodo dell'evidenza pubblica .

Dunque la questione delle tariffe e del biotunnel vedevano senz'altro il La Morgia contrapposto a Di Zio.

Epperò va anche tenuto conto della dibattuta problematica della prorogatio del La Morgia, relativa in particolare ai poteri riconoscibili al Presidente del Consorzio ai sensi della l 444/94, una volta scaduto il periodo di 45 giorni previsto dalla legge Bersani(problema della valenza della prorogatio al di là degli affari urgenti e di ordinaria amministrazione).

Si ricollega a questa problematica la deposizione del Sindaco di Lanciano dell'epoca (teste Paolini) il quale dichiara appunto di ricordare che la scadenza del mandato era maturata a giugno 2009. Essendo ulteriormente decorsi i 45 giorni di proroga previsti dalla legge Bersani, appariva alquanto dubbio l'esercizio di ulteriore proroga. A pag 28/ 29 del verbale di trascrizione del 2/2/2015 il teste si sofferma sulle ragioni dell'eventuale commissariamento. Il Pm a questo punto richiama una telefonata del 27 maggio 2009 intercorsa col Di Zio; il Paolini conferma allora che veniva sollecitata la modifica della tariffe, ma chiarisce che anche in seguito la modifica non c'è poi stata.

Insomma, l'istruttoria ha evidenziato che i contrasti coinvolgenti il La Morgia si acuirono in ragione della controversia prorogatio. Tanto emerge in modo netto dalla deposizione del teste Paolini, il quale ha in particolare richiamato la circostanza della discutibile convocazione di assemblea da parte del La Morgia per il 27 maggio, andata deserta e successivamente per agosto (anche questa deserta).

Vi è poi da dire che è lo stesso diretto interessato Riccardo La Morgia a confermare che la sua carica scadeva a maggio, e che si ricandidò per ottobre ed a precisare che la Ecologica Sangro, che aveva concluso la convenzione con il Consorzio in qualità di concessionaria, non faceva capo al solo Di Zio.

Ed ancora, il teste Frattura di Ecologica Sangro (responsabile dell'area tecnica) ha confermato l'esistenza del problema delle tariffe ed evidenziato che Ecologica Sangro premeva per realizzare impianto di trattamento rifiuti a Cerratina come previsto in Convenzione, soffermandosi sui diversi progetti presentati dalla Ecologica Sangro, che nominò come tecnico tale Bac, mentre il Consorzio nominò lui.

Ora, vi è ulteriormente da precisare che, se si leggono le intercettazioni rilevanti sul punto si vedrà che (pag. 460 del volume 5 della perizia delle intercettazioni) Di Zio parlando con Di Francesco fa menzione del fatto che La Morgia sta facendo storie con le tariffe ma nel contempo vi è anche il riferimento alla questione della prorogatio. Nel corso della telefonata il Di Zio afferma che è la regione che deve verificare la fattibilità della modifica della tariffa ... Ad un certo punto il Di Zio afferma di voler denunciare La Morgia insieme a Bac... che prima gli ha fatto fare tutto quel lavoro poi non se ne è fatto nulla ...parlano della gara

Ed ancora a pag 574 volume 6 (siamo ai primi di ottobre 2009) sempre Di Francesco e Di Zio commentano l'atteggiamento del La Morgia che viene ritenuto ingiusto e vergognoso *'poiché andava dicendo che la concessionaria doveva sei milioni di euro'*.

Ed allora la posizione conflittuale con il La Morgia non sembra spiegabile unicamente con la volontà del Di Zio di esautorarlo *'tout court'*.

Anche in questo caso, come si è rilevato per il capo d'imputazione precedentemente esaminato, a tutto concedere, non era nei poteri né di chi esercitava le pressioni né di colei che le avrebbe ricevute il potere di determinare i *'desiderata'* del Di Zio.

Ancora una volta, dunque, la questione assume rilevanza prettamente politica.

PQM

Pronunciando nel procedimento n. 12525/10 Rgnr a carico di Venturoni Lanfranco, Di Zio Rodolfo Valentino, Di Zio Ferdinando Ettore, Di Stefano Fabrizio, Cardarella Vittorio, Deco Spa.

Letto l'art 530 cpp,

assolve

Di Zio Ferdinando Ettore e Cardarella Vittorio dai reati ascritti per non aver commesso il fatto;

assolve


Venturoni Lanfranco, Di Zio Rodolfo Valentino, Di Stefano Fabrizio dalle imputazioni loro ascritte perché i fatti non sussistono.

Motivazione nei novanta giorni.

Pe, 24/11/2015

Il Giudice estensore

Dott.ssa Rossana Villani



(che sottoscrive anche come componente più anziano in sostituzione del Presidente del collegio, collocato in pensione)



DEPOSITATO OGGI

19.2.16

Il Direttore di Cancelleria

